

MINISTERO DELLA SALUTE

ANNO XXXXII

MAGGIO 2006

DISPENSA N. 5

BOLLETTINO UFFICIALE



ROMA - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 2007

SOMMARIO

PARTE PRIMA

RUOLI ORGANICI

PERSONALE DEL MINISTERO

DIRIGENTE I FASCIA

Collocamento a riposo	Pag.	7
Conferimento Incarico	»	7
Dimissioni	»	12

DIRIGENTE II FASCIA

Aspettativa.....	»	13
Collocamento a riposo	»	13
Conferimento incarico	»	13
Congedo parentale	»	16
Contratto individuale di lavoro	»	17
Equo indennizzo.....	»	22
Trattenimento in servizio	»	23

DIRIGENTE I LIVELLO DEL RUOLO SANITARIO

Comando	»	23
Congedo parentale	»	25
Contratto individuale di lavoro	»	26
Equo indennizzo.....	»	44
Posizione in ruolo	»	44
Sospensione dal servizio	»	44

AREA C/3

Aspettativa.....	Pag. 45
Comando	» 45
Contratto individuale di lavoro	» 46
Ripristino orario di lavoro a tempo pieno	» 48

AREA C/2

Collocamento a riposo	» 48
Comando	» 49
Congedo parentale	» 49
Trasformazione rapporto di lavoro.....	» 49
da tempo pieno a tempo parziale verticale.....	» 49

AREA C/1

Aspettativa.....	» 50
Cancellazione dai ruoli	» 50
Collocamento a riposo	» 50
Congedo parentale	» 51
Malattia	» 51
Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale	» 51

AREA B/3

Aspettativa.....	» 52
Cessazione dal ruolo	» 52
Congedo parentale	» 53
Collocamento a riposo	» 53
Dimissioni.....	» 54
Malattia	» 54
Ripristino orario di lavoro a tempo pieno	» 55
Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale orizzontale....	» 55

AREA B/2

Comando	Pag. 56
Equo indennizzo.....	» 56
Malattia	» 57
Modifica orario di lavoro part-time.....	» 57
Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale verticale.....	» 58

AREA B/1

Comando	» 59
---------------	------

PARTE SECONDA

AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissioni	» 60
-------------------	------

DIRIGENTE DI RICERCA

Conferimento incarico	» 63
Trattamento economico.....	» 64

RICERCATORE E PRIMO RICERCATORE

Aspettativa.....	» 64
Astensione obbligatoria	» 65
Contratto individuale di lavoro	» 65
Trasferimento nei ruoli.....	» 78
Trattamento economico.....	» 79

IV LIVELLO

Dimissioni dall'ufficio	» 79
Rapporto di lavoro a tempo parziale	» 80
Variazione rapporto di lavoro a tempo parziale	» 80

VI LIVELLO

Congedo parentale	Pag. 80
Contratto individuale di lavoro	» 80
Ripristino rapporto lavoro a tempo pieno	» 83

VIII LIVELLO

Contratto individuale di lavoro	» 83
---------------------------------------	------

IX LIVELLO

Contratto individuale di lavoro	» 85
---------------------------------------	------

PARTE PRIMA

RUOLI ORGANICI

PERSONALE DEL MINISTERO

DIRIGENTE I FASCIA

Collocamento a riposo

Decreto ministeriale 14 febbraio 2006

Il dott. Capotorto Carlo, nato il 5 febbraio 1940, Dirigente Generale prima Fascia di questa Amministrazione, è collocato a riposo, oltre limiti di età, a decorrere dal 1° febbraio 2006.

Conferimento Incarico

Decreto ministeriale 11 gennaio 2006

(Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2006, reg. 3, fog. 175)

Art. 1

(Oggetto dell'incarico)

Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Silvio BORRELLO, dirigente di seconda fascia, è conferito l'incarico di Direttore generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione nell'ambito del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti.

Art. 2

(Obiettivi connessi all'incarico)

Il dott. Silvio BORRELLO, nello svolgimento dell'incarico di cui all'art. 1, dovrà in particolare:

Organizzare la struttura amministrativa ed attivare le misure necessarie alla piena operatività degli Uffici della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione;

Pianificare misure per la sicurezza degli alimenti e della nutrizione;

Assicurare il supporto sanitario all'esportazione di prodotti alimentari;

Promuovere il corretto uso degli integratori alimentari;

Il dott. Silvio BORRELLO dovrà inoltre realizzare gli obiettivi specifici attribuiti annualmente dalla direttiva generale del Ministro per l'azione amministrativa e la gestione.

Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie da attribuire agli uffici, il dott. Silvio BORRELLO provvederà, inoltre, alla formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività e sui parametri di valutazione dei relativi risultati.

Art. 3

(Incarichi aggiuntivi)

Il dott. Silvio BORRELLO dovrà, altresì, attendere agli altri incarichi già conferiti o che saranno conferiti dal Ministro della salute o su designazione dello stesso, in ragione dell'ufficio o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell'amministrazione

Art.4

(Durata dell'incarico)

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di cui all'art. 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Art. 5

(Trattamento economico)

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Silvio BORRELLO in relazione all'incarico conferito è definito con contratto individuale da stipularsi tra il medesimo ed il Ministro della salute nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Del suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati.

Decreto ministeriale 11 gennaio 2006

(Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2006, reg. 3, fog. 173)

Art. 1

(Oggetto dell'incarico)

Ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Giorgio CAMPONI, dirigente della Regione Lazio, è conferito l'incarico di Direttore generale per la valutazione del rischio nella catena alimentare e per i rapporti con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare

nell'ambito del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti.

Art. 2

(Obiettivi connessi all'incarico)

Il dott. Giorgio CAMPONI, nello svolgimento dell'incarico di cui all'art. I, dovrà in particolare:

Organizzazione della struttura amministrativa e attivazione delle misure necessarie ai fini della costituzione del Segretariato nazionale per la valutazione del rischio nella catena alimentare;

Funzionamento della Segreteria del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare;

Sviluppo e implementazione dell'attività per la valutazione del rischio fisico, chimico e biologico nella catena alimentare anche in relazione ai lavori dell'EFSA, attraverso il Comitato nazionale e la Consulta scientifica per la sicurezza alimentare;

Sviluppo delle attività di collegamento con L'Autorità europea per la sicurezza alimentare con eventuale supporto logistico ed organizzativo.

Supporto amministrativo al Dipartimento per le attività gestionali di carattere straordinario,

Il dott. Giorgio CAMPONI dovrà inoltre realizzare gli obiettivi specifici attribuiti annualmente dalla direttiva generale del Ministro per l'azione amministrativa e la gestione.

Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie da attribuire agli uffici, il dott. Giorgio CAMPONI provvederà, inoltre, alla formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività e sui parametri di valutazione dei relativi risultati.

Art. 3

(Incarichi aggiuntivi)

Il dott. Giorgio CAMPONI dovrà, altresì, attendere agli altri incarichi già conferiti o che saranno conferiti dal Ministro della salute o su designazione dello stesso, in ragione dell'ufficio o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell'amministrazione.

Art. 4

(Durata dell'incarico)

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di cui all'art. 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Art. 5

(Trattamento economico)

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Giorgio CAMPONI in relazione all'incarico conferito è definito con contratto individuale da stipularsi tra il medesimo ed il Ministro della salute nel rispetto dei principi definiti dall'ad. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

De suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati.

Decreto ministeriale 11 gennaio 2006

(Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2006, reg. 3, fog. 174)

Art. 1

(Oggetto dell'incarico,

Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa Gaetana FERRI, dirigente di seconda fascia, è conferito l'incarico di Direttore generale della sanità animale, nell'ambito del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti.

Art. 2

(Obiettivi connessi all'incarico)

La dott.ssa Gaetana FERRI nello svolgimento dell'incarico conferitoli, dovrà, in particolare;

Organizzare la struttura amministrativa ed attivare le misure necessarie alla piena operatività degli uffici (iella Direzione generale della sanità animale;

Pianificare le misure di prevenzione del rischio di influenza aviaria, delle malattie animali e delle emergenze zoo-sanitarie;

Realizzare una rete informativa sulla movimentazione e commercializzare dei bovini e in prospettiva, delle altre specie animali di interesse zootecnico,

Gestire ed implementare le attività del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 2005 n. 202;

Implementare e razionalizzare la banca dati del farmaco veterinario ed aggiornamento delle procedure operative standard del servizio ispettivo la le officine di fabbricazione dei medicinali veterinari.

La dott.ssa Gaetana FERRI dovrà invece realizzare gli obiettivi specifici attribuiti annualmente dalla direttiva generale del Ministro per l'azione amministrativa e gestionale.

Nel quadro della determinazione degli obiettivi annuali delle relative risorse umane strumentali finanziarie di attribuire agli uffici la dott.ssa Gaetana FERRI provvederà inoltre alla formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività e sui parametri di valutazione dei relativi risultati.

Art. 3

(Incarichi aggiuntivi)

La dott.ssa Gaetana FERRI dovrà, altresì attendere agli altri incarichi già conferiti o che saranno conferiti dal Ministero della salute o su designazione dello stesso, in ragione dell'ufficio o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell'amministrazione.

Art. 4

(Durata dell'incarico)

Ai sensi dell'art. 19, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 l'incarico di cui all'art. 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Art.5

(Trattamento economico)

Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Gaetana FERRI in relazione all'incarico conferito è definito con contratto individuale da stipularsi tra la medesima ed il Ministro della salute nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Del suddetto incarico darà data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati.

Decreto ministeriale 11 gennaio 2006

(Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2006, reg. 3, fog. 113)

Art. 1

Oggetto dell'incarico

Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa Paola PULGA LEGGIO, dirigente di prima fascia, è conferito l'incarico di componente del Collegio di direzione del Servizio di controllo interno.

Art. 2

Obiettivi connessi all'incarico

La dott.ssa Paola PULGA LECCIO, svolgerà in posizione di autonomia, coordinando il personale ad esse destinato, le attività assegnate dal Collegio, al quale sono attribuite, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le seguenti funzioni:

supporto all'emanazione, da parte del Ministro, della direttiva generale annuale di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 165/2001;

relazione al Ministro sulla verifica dell'effettiva attuazione delle scelte contenute nella direttiva ed in altri atti d'indirizzo politico;

supporto alla valutazione (lei dirigenti titolari di centri di responsabilità, in relazione al conseguimento degli obiettivi assegnati;

in conformità a quanto previsto dall'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208, la redazione di un rapporto riservato al Ministro sui risultati delle analisi effettuate, con eventuali proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione ed una relazione annuale.

Art.3

Incarichi aggiuntivi

La dott.ssa Paola PULGA LEGGIO dovrà, altresì, attendere agli altri incarichi già conferiti o che saranno conferiti dal Ministro della salute o su designazione dello stesso, in ragione dell'ufficio o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell'amministrazione.

Art. 4

Durata dell'incarico

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di cui all'art. 1 decorre dal 1° ottobre 2005 sino al 31 gennaio 2007, data del collocamento a riposo.

Art.5

Trattamento economico

Il trattamento economico da corrisponderci alla dott.ssa Paola PULGA LEGGIO in relazione all'incarico conferito è definito con contratto individuale da stipularsi tra la medesima ed il Ministro della salute nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Dimissioni

Decreto ministeriale 22 novembre 2006

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 9 gennaio 2006 al n. 7)*

Per i motivi di cui in premessa, il rapporto di lavoro del dott. Nello Martini con questa Amministrazione è risolto, per dimissioni del dirigente, a decorrere dal 29 luglio 2004.

DIRIGENTE II FASCIA

Aspettativa

Decreto ministeriale 31 gennaio 2006

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 3 aprile 2006 al n. 416)*

L'aspettativa senza assegni, concessa ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 alla dott.ssa Egle Maria Francesca Parisi, dirigente medico II fascia, con i DD.DD. 2 febbraio 2005 e 5 ottobre 2005, è limitata al 31 dicembre 2005.

Collocamento a riposo

Decreto ministeriale 28 novembre 2005

Il dott. Camodeca Rocco Roberto, nato il 13 marzo 1939, dirigente Medico II livello di questa Amministrazione, è collocato a riposo, oltre i limiti di età, a decorrere dal 1° aprile 2006.

Decreto ministeriale 24 gennaio 2006

Il dott.ssa Caraffa Dina Maria, nata il 23 maggio 1938, dirigente Medico II fascia di questa Amministrazione, è collocato a riposo, oltre i limiti di età, a decorrere dal 4 giugno 2006, ai sensi della legge n. 37/1990.

Decreto ministeriale 30 gennaio 2006

Il signor Sapienza dott. Enrico, nato il 21 maggio 1939, dirigente Ingegnere II fascia di questa Amministrazione, è collocato a riposo, oltre i limiti di età, a decorrere dal 1° giugno 2006.

Conferimento incarico

Decreto ministeriale 13 febbraio 2006

(Corte dei Conti il 14 aprile 2006, reg. 1 - foglio 324)

Art. 1

(Oggetto)

Ai sensi dell'art. 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, alla dott.ssa Stefania BORRELLI, (di seguito indicata come dirigente) è conferito l'incarico di Direzione dell'Ufficio VI della Direzione Generale delle Risorse Umane e Professioni Sanitarie.

Art. 2

(Obiettivi)

I Fermo restando che gli obiettivi dell'incarico sono quelli connessi alle competenze dell'Ufficio così come indicati nei DD.MM. 12 settembre 2003 e 23 giugno 2004 citati nelle premesse, il Dirigente, nello svolgimento dell'incarico di cui all'art. 1, in particolare dovrà:

- a) approfondire il procedimento relativo alla vigilanza ed al controllo sugli ordini e collegi professionali, anche attraverso intese con le relative federazioni;
- b) curare gli aspetti normativi ed organizzativi relativi all'applicazione delle norme in tema di pubblicità sanitaria delle professioni e delle attività sanitarie;
- c) assumere ogni iniziativa in tema di tariffe professionali, ivi compresa la revisione delle tariffe già esistenti;
- d) curare le questioni giuridiche inerenti i rapporti con le federazioni, gli ordini ed i collegi professionali;
- e) assicurare, per gli aspetti di comune interesse, costanti collegamenti con gli uffici III, IV e VII;
- f) seguire l'evoluzione normativa delle professioni non costituite in ordini ed attività non regolamentate;
- g) partecipare, anche con proposte, al processo di devoluzione di competenze alle Regioni secondo le linee programmatiche dell'amministrazione.

2 Resta inteso che l'attività del Dirigente dovrà conformarsi all'indirizzo politico-amministrativo definito annualmente dal Ministro della Salute ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165/2001.

3 Il dirigente perseguirà, nello svolgimento della propria attività, gli obiettivi annuali assegnati in applicazione del sistema di valutazione delle prestazioni adottato dall'amministrazione, in coerenza anche con le direttive generali del sig. Ministro.

4 In relazione al programma ed agli obiettivi assegnati nell'ambito delle competenze istituzionali a cui è preposto, al Dirigente è demandata la responsabilità dei procedimenti e l'emissione degli atti a propria firma, fatta salva, a norma dell'art. 16, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 165/2001, la facoltà del Direttore della Direzione Generale delle Risorse Umane e Professioni Sanitarie di sostituirsi al Dirigente in caso di inerzia.

5 Nell'ambito dell'assetto organizzativo della Direzione Generale, il Dirigente, in relazione agli obiettivi da realizzare, ai sensi del vigente CCNL, organizza e programma, d'intesa con il Direttore Generale, la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, correlandoli alle esigenze organizzative e funzionali della struttura cui è preposto.

6 Il Dirigente esercita, altresì, tutti i compiti ed i poteri assegnati dall'art. 17 del decreto Legislativo n. 165/2001.

Art. 3

(Durata dell'incarico)

L'incarico decorre dalla presa di servizio successiva alla registrazione del presente decreto da parte della Corte dei Conti e avrà la durata di cinque anni.

Art. 4

(Trattamento economico)

Il trattamento economico da corrispondersi al Dirigente in relazione all'incarico conferito è definito con contratto individuale accessivo al presente provvedimento, da stipularsi fra il medesimo ed il Direttore della Direzione Generale nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 5

(Disciplina generale del rapporto)

Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, il rapporto è regolato dalle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle clausole contenute nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2005

(Corte dei Conti il 13 aprile 2006, reg. 1 - foglio 322)

Art. 1

(Oggetto)

Ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è conferito alla dott.ssa Anna Maria Martelli, dirigente di seconda fascia, l'incarico dirigenziale per l'espletamento di funzioni di diretta collaborazione presso il Servizio di controllo interno, per la durata dell'attuale mandato governativo.

Art. 2

(Obiettivi)

Gli obiettivi dell'incarico sono i seguenti;

curare i rapporti con il Dipartimento dell'innovazione nell'ambito delle attività connesse alla valutazione e controllo strategico, nonché in materia di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;

curare, in collaborazione con gli altri dirigenti di seconda fascia del Servizio, la predisposizione della direttiva generale annuale, nonché la redazione della relazione annuale;

monitorare, in collaborazione con la dott.ssa Firmina Piedimonte, lo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati con la direttiva generale, nonché predisporre gli elementi propedeutici alla valutazione dei titolari dei centri di responsabilità.

2. Resta inteso che l'attività della dott.ssa Martelli dovrà conformarsi all'indirizzo politico-amministrativo definito annualmente dal Ministro della salute ai sensi degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 165/2001.

3. Con direttive impartite nel corso del periodo di durata dell'incarico, anche in applicazione dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, potranno essere determinati obiettivi diversi.

4. In relazione al programma ed agli obiettivi assegnati nell'ambito delle competenze istituzionali a cui è preposta, alla dott.ssa Martelli è demandata la responsabilità dei procedimenti e l'emissione degli atti a propria firma, fatte salve le previsioni dell'art. 16, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 165/2001.

5. La dott.ssa Martelli esercita, inoltre, tutti i compiti ed i poteri assegnati al dirigente dall'art. 17 del decreto legislativo n. 165/2001, così come integrato dalla legge n. 145/2002.

Art. 3

(Durata dell'incarico)

L'incarico decorre dal 1 gennaio 2006 e cessa decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al nuovo Governo, salvo revoca.

Art. 4

(Trattamento economico)

Trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Martelli in relazione all'incarico conferito è definito con contratto individuale, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b) della legge 15 luglio 2002, n. 145.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 145/2002.

Congedo parentale

Decreto ministeriale 7 febbraio 2006

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 3 aprile 2006 al n. 421)*

Alla dott.ssa Simonetta BONATI - dirigente veterinario IL fascia - nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, dall'art. 19, comma 4 e per effetto di quanto citato nelle premesse, sono computati complessivi giorni 4 così specificati: giorni 2 dal 23 marzo 2005, il 10 giugno 2005, il 14 giugno 2005, senza assegni.

I suddetti periodi sono computati per intero nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.

Decreto ministeriale 7 febbraio 2006

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 3 aprile 2006 - n. 420)*

Alla dott.ssa Marina GIUSEPPONE - dirigente amministrativo - nell'ambito dei congedi parentali previsti dall'art. 32 del decreto n. 151/2001, sono concessi complessivi giorni sessanta con diritto al trattamento economico di seguito specificato.

a) 30 giorni di assenza retribuita dal 25 ottobre 2005 al 23 novembre 2005 ai sensi dell'art. 19, comma 3, del CCNL 9 gennaio 1997, con diritto all'intera retribuzione;

b) 30 giorni di congedo parentale dal 24 novembre 2005 al 23 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 151/2001, con diritto al 30% della retribuzione.

I suddetti periodi, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 e dell'art. 19, del cennato C.C.N.L., sono computati per intero nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità per il periodo di cui al punto *b*).

Contratto individuale di lavoro

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 3 ottobre 2005 - n. 1358)*

Art. 1

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale del Comparto «Ministeri», pubblicato sul supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale. n. 17 del 22 gennaio 1997, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa dell'Unione Europea;

Art. 2

La dott.ssa Loredana CATALANI - trasferita, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, nei moli del Ministero della Salute - viene assunta, in qualità di dirigente amministrativo di II fascia, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, a decorrere dal 1° giugno 2005; L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, prescritta per l'accesso al pubblico impiego, entro il termine assegnato, comporterà, ai sensi dell'ad. 1360 del codice civile la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite ai sensi dell'art 2126 del codice Civile;

Art. 3

Alla dott.ssa Loredana CATALANI viene attribuito il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell' AREA I pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001;

La medesima conserva l'anzianità maturata ed il trattamento economico, ove più favorevole, mediante l'attribuzione di assegno ad personam delle differenze con il trattamento previsto per la predetta qualifica fino a riassorbimento a seguito di futuri miglioramenti economici;

Art. 4

La dott.ssa Loredana CATALANI è destinata a prestare la propria attività presso gli Uffici Centrali del Ministero della Salute;

Art. 5

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina dei vigenti Contratti collettivi nazionali, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro ed i relativi termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di trasferimento, che ne costituisce il presupposto giuridico;

Art. 6

La dott.ssa Loredana CATALANI si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica in data 28 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, serie generale;

Art. 7

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la dott.ssa CATALANI prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali. I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessato potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, svolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale dell'Organizzazione, Bilancio e Personale.

Si informa, inoltre, che il Responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio, piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma.

Art. 8

La detta contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarle integralmente;

Art. 9

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro, verrà consegnato alla dott.ssa Loredana CATALANI, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente; i dati essenziali dello stesso saranno trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ai fini dell'inserimento ed aggiornamento della banca dati prevista dall'art. 23, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 21 novembre 2005 - n. 1552)*

Art. 1

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale del Comparto «Ministeri», pubblicato sul supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa dell'Unione Europea;

Art. 2

La dott.ssa Stefania RICCI trasferita, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, nei moli del Ministero della Salute - viene assunta, in qualità di dirigente amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, a decorrere dal 9 settembre 2005;

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, prescritta per l'accesso al pubblico impiego, entro il termine assegnato, comporterà, ai sensi dell'art. 1360 del codice civile la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite ai sensi dell'art. 2126 del codice civile;

Art. 3

Alla dott.ssa Stefania RICCI viene attribuito il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'AREA i pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001;

La medesima conserva l'anzianità maturata ed il trattamento economico, ove più favorevole, mediante l'attribuzione di assegno ad personam delle differenze con il trattamento previsto per la predetta qualifica fino a riassorbimento a seguito di futuri miglioramenti economici;

Art. 4

La dott.ssa Stefania RICCI è destinata a prestare la propria attività presso gli Uffici Centrali del Ministero della Salute;

Art. 5

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina dei vigenti Contratti collettivi nazionali, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro ed i relativi termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di trasferimento, che ne costituisce il presupposto giuridico;

Art. 6

La dott.ssa Stefania RICCI si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica in data 28 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001 - serie generale;

Art. 7

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la dott.ssa RICCI prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali. I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessata potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale dell'Organizzazione, Bilancio e Personale.

Si informa, inoltre, che il Responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio, piazzale dell'Industria, n. 20 - 00144 Roma.

La detta contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarle integralmente;

Art. 9

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro, verrà consegnato alla dott.ssa Stefania RICCI, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente; i dati essenziali dello stesso saranno trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ai fini dell'inserimento ed aggiornamento della banca dati prevista dall'art. 23 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 21 novembre 2005 - n. 1551)*

Art. 1

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale del Comparto «Ministeri», pubblicato sul supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa dell'Unione Europea;

Art. 2

Il dott. Enrico TOMMASI - trasferito, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, nei ruoli del Ministero della Salute viene assunto, in qualità di dirigente amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, a decorrere dal 9 settembre 2005;

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, prescritta per l'accesso al pubblico impiego, entro il termine assegnato, comporterà, ai sensi dell'art. 1360 del codice civile la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite ai sensi dell'art. 2126 del codice civile;

Art. 3

Al dott. Enrico TOMMASI viene attribuito il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'AREA I pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001;

Il medesimo conserva l'anzianità maturata ed il trattamento economico, ove più favorevole, mediante l'attribuzione di assegno ad personam delle differenze con il trattamento previsto per la predetta qualifica fino a riassorbimento a seguito di futuri miglioramenti economici;

Art. 4

Il dott. Enrico TOMMASI è destinato a prestate la propria attività presso gli Uffici Centrali del Ministero della Salute;

Art. 5

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina dei vigenti Contratti collettivi nazionali, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro ed i relativi termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di trasferimento, che ne costituisce il presupposto giuridico;

Art. 6

Il dott. Enrico TOMMASI si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica in data 28 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001 - serie generale;

Art. 7

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il dott. Tommasi prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali. I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessata potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale dell'Organizzazione, Bilancio e Personale.

Si informa, inoltre, che il Responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio, piazzale dell'Industria, n. 20 - 00144 Roma.

Art. 8

Il detto contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarle integralmente;

Art. 9

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro, verrà consegnato al dott. Enrico TOMMASI, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente; i dati essenziali dello stesso saranno trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ai fini dell'inserimento ed aggiornamento della banca dati prevista dall'art. 23 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Equo indennizzo

Decreto ministeriale 31 gennaio 2006

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 29 marzo 2006 - n. 377)*

Art. 1

Al dott. GIOVAGNOLI Pietro nato a Bengasi (Libia) l'8 agosto 1936, dirigente medico di Il livello a riposo, è riconosciuta come dipendente da causa di servizio l'infermità: «Omissis», quale aggravamento della precedente riconosciuta dipenden-

te da causa di servizio con D.D. 25/06/2001, con ascivibilità alla Tabella A PRIMA categoria, ed ha giudicato altresì il dott. GIOVAGNOLI Pietro non idoneo in modo assoluto e permanente al servizio ed al proficuo lavoro

Art. 2

Al dott. GIOVAGNOLI Pietro compete per 1' infermità riconosciuta come contratta in servizio e per causa di servizio l'equo indennizzo di cui alle premesse corrispondente alla somma di € 12.394,97 dalla quale detraendo la somma di € 15.121,86 già liquidata ne scaturisce un debito di € 2.726,89= come da prospetto allegato.

Il dott. GIOVAGNOLI Pietro dovrà, pertanto, restituire la somma di € 2.726,89= mediante versamento al Capo XX - Capitolo 3629 (Entrate eventuali e diverse del Ministero della Salute) presso la Sezione di Tesoreria Provinciale.

Decreto ministeriale 9 marzo 2006

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 30 marzo 2006 - cap. 3033)*

Art. 1

È concesso al Dirigente medico II livello in pensione MOLFESE Antonio, per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, l'equo indennizzo di cui alle premesse corrispondente alla somma di € 819,87= come da prospetto allegato.

Art. 2

IL pagamento della somma di € 819,87= (ottocentodieciannovemil/87) graverà sul Cap. 3033 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 2006.

Trattenimento in servizio

Decreto ministeriale 30 gennaio 2006

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 29 marzo 2006 - n. 373)*

Il signor Papalia dott. Sergio nato l'8 maggio 1941, Dirigente II livello Veterinario di questa Amministrazione, è trattenuto in attività di servizio dal 1° giugno 2006 al 31 maggio 2008.

DIRIGENTE I LIVELLO DEL RUOLO SANITARIO

Comando

Decreto ministeriale 22 febbraio 2006

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio 15 marzo 2006, n. 339)

Per i motivi di cui in premessa, di utilizzare in posizione di comando, presso questo Ministero, la dott.ssa M. Antonietta DI VINCENZO - dirigente medico dell'Azienda USL RM/H - dal 20 novembre 2005 al 19 novembre 2006.

Per la durata del comando, sono a carico del Ministero della salute, mediante rimborso all'Amministrazione di appartenenza, gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale ed agli emolumenti fissi e continuativi assimilabili alla predetta retribuzione e, comunque, non correlati a specifici incarichi ovvero alle modalità o alla sede di erogazione della prestazione.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa all'Azienda USL - RM/H, una volta acquisito il visto dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della salute.

Decreto ministeriale 28 febbraio 2006

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio 31 marzo 2006, n. 406)

Per i motivi di cui in premessa, di utilizzare in posizione di comando presso questo Ministero - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria la dott.ssa Giulia MAFFIOLI, dirigente psicologo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale 7 Siena, per il periodo 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2006.

Per la durata del comando i relativi oneri saranno a carico del Ministero della Salute, mediante rimborso delle competenze erogate all'interessata, previa richiesta dell'Amministrazione di appartenenza; gli stessi graveranno sui finanziamenti stanziati ai sensi della legge 26 maggio 2004, n. 138, per l'attivazione ed il funzionamento del Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa all'Azienda Unità Sanitaria Locale Siena 7, una volta acquisito il visto dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute.

Decreto ministeriale 23 novembre 2005

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio 15 marzo 2006, n. 340)

Per i motivi di cui in premessa, di utilizzare in posizione di comando la dott.ssa Luisa SODANO, dirigente medico dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, per la durata di ulteriori sei mesi, dal 29 ottobre 2005 al 28 aprile 2006.

Per la durata del comando i relativi oneri saranno a carico del Ministero della Salute, mediante rimborso delle competenze erogate all'interessato, previa richiesta dell'Amministrazione di appartenenza; gli stessi graveranno sui finanziamenti stanziati ai sensi della legge 26 maggio 2004, n. 138, per l'attivazione ed il funzionamento del Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie.

Decreto ministeriale 16 febbraio 2006

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio 15 marzo 2006, n. 341)

per i motivi di cui in premessa, di utilizzare in posizione di comando, presso l'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera di Livorno, il dott. Giovanni TALIERCIO - dirigente medico dell'Azienda USL n. 11 di Empoli - dal 1° novembre 2005 al 31 ottobre 2006.

Per la durata del comando, sono a carico del Ministero della salute, mediante rimborso all'Amministrazione di appartenenza, gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale ed agli emolumenti fissi e continuativi assimilabili alla predetta retribuzione e, comunque, non correlati a specifici incarichi ovvero alle modalità o alla sede di erogazione della prestazione.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa all'Azienda USL n. 11 di Empoli, una volta acquisito il visto dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della salute.

Congedo parentale

Decreto ministeriale 7 febbraio 2006

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 3 aprile 2006 - n. 419)*

Al dott. Armando DI COSMO - dirigente veterinario - nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32 del decreto legislativo n. 151/2001 e dell'art. 19 - commi 3 e 4 - del C.C.N.L. 9/1/1997 del personale dirigenziale del comparto ministeri, sono concessi complessivi giorni quattro dall'11 al 14 luglio 2005, con diritto al 30% della retribuzione.

Il suddetto periodo, ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. 9 gennaio 1997 e del decreto legislativo n. 151/2001, è computato per intero nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

Decreto ministeriale 30 gennaio 2006

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 3 aprile 2006 - n. 428)*

Alla dott.ssa MASTROMARINO Gabriella sono concessi n. 34 giorni di congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 151/2001 e dell'art. 19 commi 3 e 4 del CCNL 9 gennaio 1997, con diritto al trattamento economico di seguito specificato:

a) giorni 30 di congedo parentale, ai sensi dell'art. 19 commi 3 e 4 - del CCNL 9/1/1997, con diritto all'intera retribuzione fissa mensile nei seguenti periodi:

giorni 12 dal 21 marzo al 1° aprile 2005; giorni 1 il 11 aprile 2005; giorni 1 il 14 aprile 2005; giorni 1 il 18 aprile 2005; giorni 1 il 20 aprile 2005; giorni 1 il 28 aprile 2005; giorni 1 il 2 maggio 2005; giorni 1 il 5 maggio 2005; giorni 1 il 9 maggio 2005; giorni 1 il 16 maggio 2005; giorni 1 il 23 maggio 2005; giorni 1 il 26 maggio 2005; giorni 1 il 30 maggio 2005; giorni 1 il 30 maggio 2005; giorni 1 il 6 giugno 2005; giorni 1 il 9 giugno 2005; il 13 giugno 2005; giorni il 20 giugno 2005; giorni 1 il 23 giugno 2005; giorni 1 il 7 luglio 2005;

b) giorni 4 di congedo parentale, ai sensi degli artt. 32 e 34 del decreto legislativo n. 151/2001, con diritto al 30% del trattamento economico, nei seguenti periodi:

giorni 1 il 14 luglio 2005; giorni 1 il 21 luglio 2005; giorni 1 il 4 agosto 2005; giorni 1 il 18 agosto 2005.

I suddetti periodi, ai sensi del CCNL 9 gennaio 1997 e del decreto legislativo n. 151/2001, sono computati per intero nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità per il periodo di cui al punto b).

Contratto individuale di lavoro

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio 30 marzo 2006, n. 381)

Art. 1

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro della separata area del personale con qualifica dirigenziale del comparto «Ministeri», stipulato il 9 gennaio 1997, così come integrato dal C.C.N.L. integrativo sottoscritto il 30 settembre 1997;

Art. 2

La dott.ssa ASSENNATO, di seguito denominata dirigente, viene assunta nei ruoli del Ministero della Salute, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 22 dicembre 2005.

Art. 3

Il dirigente viene inquadrato con la qualifica di dirigente medico di I livello, denominato dirigente medico delle professionalità sanitarie, come previsto dal Contratto Collettivo Integrativo del CCNL dell'area I del 5 aprile 2001 per i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute, sottoscritto in data 23 dicembre 2004;

Art. 4

Il periodo di prova ha la durata di 6 mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 15 del citato contratto collettivo del 9 gennaio 1997;

Art. 5

Al dirigente viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo integrativo per la suddetta qualifica, nonché quello eventualmente introdotto da disposizioni di legge.

Al Dirigente viene attribuito il buono pasto per ogni singola giornata lavorativa nella quale il medesimo osservi un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con l'effettuazione della pausa.

Ai fini anche dell'applicazione della disciplina dei buoni pasto il dirigente, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di appartenenza e d'intesa con il Direttore del medesimo, organizza e programma la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli agli obiettivi affidati, alle esigenze ed all'orario di servizio del predetto Ufficio, nonché all'articolazione dell'orario di lavoro del personale in servizio presso la stessa struttura.

Il Dirigente, inoltre, è tenuto a comunicare la programmazione mensile del proprio tempo di lavoro al Direttore dell'Ufficio cui è assegnato e alla Direzione Generale competente.

Art. 6

Il dirigente è destinato a prestare servizio presso l'USMAF di Brindisi, fatta salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio.

Nell'ambito degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro costituito con il presente contratto, il dirigente assicura la propria pronta disponibilità, ove impreviste esigenze di servizio lo rendano necessario, anche per incarichi temporanei presso altre sedi centrali o periferiche del Ministero diverse da quella di assegnazione;

Art. 7

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina dei summenzionati Contratti collettivi, e da eventuali rinnovi contrattuali anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dai medesimi accordi nazionali.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento nei ruoli del Ministero della Salute, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto, con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 8

Il dirigente si impegna ad osservare tutte le norme di comportamento relative al rapporto di pubblico impiego previste dal decreto del Ministero per la funzione pubblica del 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. - N. 84, del 10 aprile 2001 - serie generale, nonché il decalogo per il corretto uso degli strumenti informatici, che si allega al presente contratto;

Art. 9

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il dirigente prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali.

I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessata potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio.

Si informa, inoltre, che il responsabile dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Piazzale dell'Industria, n. 20, 00144 Roma.

Art. 10

Il contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarle integralmente;

Art. 11

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro verrà consegnato al dirigente, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio 31 marzo 2006, n. 391)

Art. 1

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro della separata area del personale con qualifica dirigenziale del comparto «Ministeri», stipulato il 9 gennaio 1997, così come integrato dal C.C.N.L. integrativo sottoscritto il 30 settembre 1997;

Art. 2

Il dott. BELLISARIO, di seguito denominato dirigente, viene assunto nei ruoli del Ministero della Salute, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 16 dicembre 2005.

Art. 3

Il dirigente viene inquadrato con la qualifica di dirigente medico di I livello, denominato dirigente medico delle professionalità sanitarie, come previsto dal Contratto Collettivo Integrativo del CCNL dell'area I del 5 aprile 2001 per i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute, sottoscritto in data 23 dicembre 2004;

Art. 4

Il periodo di prova ha la durata di 6 mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 15 del citato contratto collettivo del 9 gennaio 1997;

Art. 5

Al dirigente viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo integrativo per la suddetta qualifica, nonché quello eventualmente introdotto da disposizioni di legge.

Al Dirigente viene attribuito il buono pasto per ogni singola giornata lavorativa nella quale il medesimo osservi un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con l'effettuazione della pausa.

Ai fini anche dell'applicazione della disciplina dei buoni pasto il dirigente, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di appartenenza e d'intesa con il Direttore del medesimo, organizza e programma la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli agli obiettivi affidati, alle esigenze ed all'orario di servizio del predetto Ufficio, nonché all'articolazione dell'orario di lavoro del personale in servizio presso la stessa struttura.

Il Dirigente, inoltre, è tenuto a comunicare la programmazione mensile del proprio tempo di lavoro al Direttore dell'Ufficio cui è assegnato e alla Direzione Generale competente.

Art. 6

Il dirigente è destinato a prestare servizio presso gli Uffici centrali del Ministero, fatta salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio.

Nell'ambito degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro costituito con il presente contratto, il dirigente assicura la propria pronta disponibilità, ove impreviste esigenze di servizio lo rendano necessario, anche per incarichi temporanei presso altre sedi centrali o periferiche del Ministero diverse da quella di assegnazione;

Art. 7

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina dei summenzionati Contratti collettivi, e da eventuali rinnovi contrattuali anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dai medesimi accordi nazionali.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento nei ruoli del Ministero della Salute, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto, con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 8

Il dirigente si impegna ad osservare tutte le norme di comportamento relative al rapporto di pubblico impiego previste dal decreto del Ministero per la funzione pubblica del 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. - N. 84, del 10 aprile 2001 - serie generale, nonché il decalogo per il corretto uso degli strumenti informatici, che si allega al presente contratto;

Art. 9

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il dirigente prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali.

I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessata potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio.

Si informa, inoltre, che il responsabile dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Piazzale dell'Industria, n. 20, 00144 Roma.

Art. 10

Il contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarle integralmente;

Art. 11

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro verrà consegnato al dirigente, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio 31 marzo 2006, n. 397)

Art. 1

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro della separata area del personale con qualifica dirigenziale del comparto «Ministeri», stipulato il 9 gennaio 1997, così come integrato dal C.C.N.L. integrativo sottoscritto il 30 settembre 1997;

Art. 2

La dott.ssa CAPUANI, di seguito denominata dirigente, viene assunta nei ruoli del Ministero della Salute, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 16 dicembre 2005.

Art. 3

Il dirigente viene inquadrato con la qualifica di dirigente medico di I livello, denominato dirigente medico delle professionalità sanitarie, come previsto dal Contratto Collettivo Integrativo del CCNL dell'area I del 5 aprile 2001 per i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute, sottoscritto in data 23 dicembre 2004;

Art. 4

Il periodo di prova ha la durata di 6 mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 15 del citato contratto collettivo del 9 gennaio 1997;

Art. 5

Al dirigente viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo integrativo per la suddetta qualifica, nonché quello eventualmente introdotto da disposizioni di legge.

Al Dirigente viene attribuito il buono pasto per ogni singola giornata lavorativa nella quale il medesimo osservi un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con l'effettuazione della pausa.

Ai fini anche dell'applicazione della disciplina dei buoni pasto il dirigente, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di appartenenza e d'intesa con il Direttore del medesimo, organizza e programma la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli agli obiettivi affidati, alle esigenze ed all'orario di servizio del predetto Ufficio, nonché all'articolazione dell'orario di lavoro del personale in servizio presso la stessa struttura.

Il Dirigente, inoltre, è tenuto a comunicare la programmazione mensile del proprio tempo di lavoro al Direttore dell'Ufficio cui è assegnato e alla Direzione Generale competente.

Art. 6

Il dirigente è destinato a prestare servizio presso l'USMAF di Pescara, fatta salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio.

Nell'ambito degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro costituito con il presente contratto, il dirigente assicura la propria pronta disponibilità, ove impreviste esigenze di servizio lo rendano necessario, anche per incarichi temporanei presso altre sedi centrali o periferiche del Ministero diverse da quella di assegnazione;

Art. 7

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina dei summenzionati Contratti collettivi, e da eventuali rinnovi contrattuali anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dai medesimi accordi nazionali.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento nei ruoli del Ministero della Salute, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto, con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 8

Il dirigente si impegna ad osservare tutte le norme di comportamento relative al rapporto di pubblico impiego previste dal decreto del Ministero per la funzione pubblica del 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. - N. 84, del 10 aprile 2001 - serie generale, nonché il decalogo per il corretto uso degli strumenti informatici, che si allega al presente contratto;

Art. 9

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il dirigente prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali.

I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessata potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio.

Si informa, inoltre, che il responsabile dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Piazzale dell'Industria, n. 20, 00144 Roma.

Art. 10

Il contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarle integralmente;

Art. 11

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro verrà consegnato al dirigente, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio 30 marzo 2006, n. 382)

Art. 1

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro della separata area del personale con qualifica dirigenziale del comparto «Ministeri», stipulato il 9 gennaio 1997, così come integrato dal C.C.N.L. integrativo sottoscritto il 30 settembre 1997;

Art. 2

La dott.ssa CARBONI, di seguito denominata dirigente, viene assunta nei ruoli del Ministero della Salute, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 16 dicembre 2005.

Art. 3

Il dirigente viene inquadrato con la qualifica di dirigente medico di I livello, denominato dirigente medico delle professionalità sanitarie, come previsto dal Contratto Collettivo Integrativo del CCNL dell'area I del 5 aprile 2001 per i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute, sottoscritto in data 23 dicembre 2004;

Art. 4

Il periodo di prova ha la durata di 6 mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 15 del citato contratto collettivo del 9 gennaio 1997;

Art. 5

Al dirigente viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo integrativo per la suddetta qualifica, nonché quello eventualmente introdotto da disposizioni di legge.

Al Dirigente viene attribuito il buono pasto per ogni singola giornata lavorativa nella quale il medesimo osservi un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con l'effettuazione della pausa.

Ai fini anche dell'applicazione della disciplina dei buoni pasto il dirigente, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di appartenenza e d'intesa con il Direttore del medesimo, organizza e programma la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli agli obiettivi affidati, alle esigenze ed all'orario di servizio del predetto Ufficio, nonché all'articolazione dell'orario di lavoro del personale in servizio presso la stessa struttura.

Il Dirigente, inoltre, è tenuto a comunicare la programmazione mensile del proprio tempo di lavoro al Direttore dell'Ufficio cui è assegnato e alla Direzione Generale competente.

Art. 6

Il dirigente è destinato a prestare servizio presso l'USMAF di Napoli – U.T. di Cagliari, fatta salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio.

Nell'ambito degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro costituito con il presente contratto, il dirigente assicura la propria pronta disponibilità, ove impreviste esigenze di servizio lo rendano necessario, anche per incarichi temporanei presso altre sedi centrali o periferiche del Ministero diverse da quella di assegnazione;

Art. 7

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina dei summenzionati Contratti collettivi, e da eventuali rinnovi contrattuali anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dai medesimi accordi nazionali.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento nei ruoli del Ministero della Salute, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto, con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 8

Il dirigente si impegna ad osservare tutte le norme di comportamento relative al rapporto di pubblico impiego previste dal decreto del Ministero per la funzione pubblica del 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. - N. 84, del 10 aprile 2001 - serie generale, nonché il decalogo per il corretto uso degli strumenti informatici, che si allega al presente contratto;

Art. 9

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il dirigente prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali.

I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessata potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio.

Si informa, inoltre, che il responsabile dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Piazzale dell'Industria, n. 20, 00144 Roma.

Art. 10

Il contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarle integralmente;

Art. 11

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro verrà consegnato al dirigente, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio 30 marzo 2006, n. 380)

Art. 1

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro della separata area del personale con qualifica dirigenziale del comparto «Ministeri», stipulato il 9 gennaio 1997, così come integrato dal C.C.N.L. integrativo sottoscritto il 30 settembre 1997;

Art. 2

La dott.ssa MANCUSO, di seguito denominata dirigente, viene assunta nei ruoli del Ministero della Salute, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 16 dicembre 2005.

Art. 3

Il dirigente viene inquadrato con la qualifica di dirigente medico di I livello, denominato dirigente medico delle professionalità sanitarie, come previsto dal Contratto Collettivo Integrativo del CCNL dell'area I del 5 aprile 2001 per i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute, sottoscritto in data 23 dicembre 2004;

Art. 4

Il periodo di prova ha la durata di 6 mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 15 del citato contratto collettivo del 9 gennaio 1997;

Art. 5

Al dirigente viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo integrativo per la suddetta qualifica, nonché quello eventualmente introdotto da disposizioni di legge.

Al Dirigente viene attribuito il buono pasto per ogni singola giornata lavorativa nella quale il medesimo osservi un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con l'effettuazione della pausa.

Ai fini anche dell'applicazione della disciplina dei buoni pasto il dirigente, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di appartenenza e d'intesa con il Direttore del medesimo, organizza e programma la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli agli obiettivi affidati, alle esigenze ed all'orario di servizio del predetto Ufficio, nonché all'articolazione dell'orario di lavoro del personale in servizio presso la stessa struttura.

Il Dirigente, inoltre, è tenuto a comunicare la programmazione mensile del proprio tempo di lavoro al Direttore dell'Ufficio cui è assegnato e alla Direzione Generale competente.

Art. 6

Il dirigente è destinato a prestare servizio presso l'USMAF di Venezia, fatta salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio.

Nell'ambito degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro costituito con il presente contratto, il dirigente assicura la propria pronta disponibilità, ove impreviste esigenze di servizio lo rendano necessario, anche per incarichi temporanei presso altre sedi centrali o periferiche del Ministero diverse da quella di assegnazione;

Art. 7

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina dei summenzionati Contratti collettivi, e da eventuali rinnovi contrattuali anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dai medesimi accordi nazionali.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento nei ruoli del Ministero della Salute, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto, con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 8

Il dirigente si impegna ad osservare tutte le norme di comportamento relative al rapporto di pubblico impiego previste dal decreto del Ministero per la funzione pubblica del 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. - N. 84, del 10 aprile 2001 - serie generale, nonché il decalogo per il corretto uso degli strumenti informatici, che si allega al presente contratto;

Art. 9

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il dirigente prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali.

I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessata potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio.

Si informa, inoltre, che il responsabile dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Piazzale dell'Industria, n. 20, 00144 Roma.

Art. 10

Il contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarle integralmente;

Art. 11

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro verrà consegnato al dirigente, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio 30 marzo 2006, n. 383)

Art. 1

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro della separata area del personale con qualifica dirigenziale del comparto «Ministeri», stipulato il 9 gennaio 1997, così come integrato dal C.C.N.L. integrativo sottoscritto il 30 settembre 1997;

Art. 2

La dott.ssa MANGIALARDI, di seguito denominata dirigente, viene assunta nei ruoli del Ministero della Salute, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 16 dicembre 2005.

Art. 3

Il dirigente viene inquadrato con la qualifica di dirigente medico di I livello, denominato dirigente medico delle professionalità sanitarie, come previsto dal Contratto Collettivo Integrativo del CCNL dell'area I del 5 aprile 2001 per i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute, sottoscritto in data 23 dicembre 2004;

Art. 4

Il periodo di prova ha la durata di 6 mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 15 del citato contratto collettivo del 9 gennaio 1997;

Art. 5

Al dirigente viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo integrativo per la suddetta qualifica, nonché quello eventualmente introdotto da disposizioni di legge.

Al Dirigente viene attribuito il buono pasto per ogni singola giornata lavorativa nella quale il medesimo osservi un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con l'effettuazione della pausa.

Ai fini anche dell'applicazione della disciplina dei buoni pasto il dirigente, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di appartenenza e d'intesa con il Direttore del medesimo, organizza e programma la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli agli obiettivi affidati, alle esigenze ed all'orario di servizio del predetto Ufficio, nonché all'articolazione dell'orario di lavoro del personale in servizio presso la stessa struttura.

Il Dirigente, inoltre, è tenuto a comunicare la programmazione mensile del proprio tempo di lavoro al Direttore dell'Ufficio cui è assegnato e alla Direzione Generale competente.

Art. 6

Il dirigente è destinato a prestare servizio presso l'USMAF di Bari – U.T. di Taranto, fatta salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio.

Nell'ambito degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro costituito con il presente contratto, il dirigente assicura la propria pronta disponibilità, ove impreviste esigenze di servizio lo rendano necessario, anche per incarichi temporanei presso altre sedi centrali o periferiche del Ministero diverse da quella di assegnazione;

Art. 7

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina dei summenzionati Contratti collettivi, e da eventuali rinnovi contrattuali anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dai medesimi accordi nazionali.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento nei ruoli del Ministero della Salute, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto, con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 8

Il dirigente si impegna ad osservare tutte le norme di comportamento relative al rapporto di pubblico impiego previste dal decreto del Ministero per la funzione pubblica del 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. - N. 84, del 10 aprile 2001 - serie generale, nonché il decalogo per il corretto uso degli strumenti informatici, che si allega al presente contratto;

Art. 9

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il dirigente prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali.

I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessata potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio.

Si informa, inoltre, che il responsabile dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Piazzale dell'Industria, n. 20, 00144 Roma.

Art. 10

Il contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarle integralmente;

Art. 11

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro verrà consegnato al dirigente, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio 30 marzo 2006, n. 384)

Art. 1

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro della separata area del personale con qualifica dirigenziale del comparto «Ministeri», stipulato il 9 gennaio 1997, così come integrato dal C.C.N.L. integrativo sottoscritto il 30 settembre 1997;

Art. 2

La dott.ssa MOFFERDIN, di seguito denominata dirigente, viene assunta nei ruoli del Ministero della Salute, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 16 dicembre 2005.

Art. 3

Il dirigente viene inquadrato con la qualifica di dirigente medico di I livello, denominato dirigente medico delle professionalità sanitarie, come previsto dal Contratto Collettivo Integrativo del CCNL dell'area I del 5 aprile 2001 per i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute, sottoscritto in data 23 dicembre 2004;

Art. 4

Il periodo di prova ha la durata di 6 mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 15 del citato contratto collettivo del 9 gennaio 1997;

Art. 5

Al dirigente viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo integrativo per la suddetta qualifica, nonché quello eventualmente introdotto da disposizioni di legge.

Al Dirigente viene attribuito il buono pasto per ogni singola giornata lavorativa nella quale il medesimo osservi un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con l'effettuazione della pausa.

Ai fini anche dell'applicazione della disciplina dei buoni pasto il dirigente, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di appartenenza e d'intesa con il Direttore del medesimo, organizza e programma la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli agli obiettivi affidati, alle esigenze ed all'orario di servizio del predetto Ufficio, nonché all'articolazione dell'orario di lavoro del personale in servizio presso la stessa struttura.

Il Dirigente, inoltre, è tenuto a comunicare la programmazione mensile del proprio tempo di lavoro al Direttore dell'Ufficio cui è assegnato e alla Direzione Generale competente.

Art. 6

Il dirigente è destinato a prestare servizio presso l'USMAF di Genova – U.T. di La Spezia, fatta salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio.

Nell'ambito degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro costituito con il presente contratto, il dirigente assicura la propria pronta disponibilità, ove impreviste esigenze di servizio lo rendano necessario, anche per incarichi temporanei presso altre sedi centrali o periferiche del Ministero diverse da quella di assegnazione;

Art. 7

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina dei summenzionati Contratti collettivi, e da eventuali rinnovi contrattuali anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dai medesimi accordi nazionali.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento nei ruoli del Ministero della Salute, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto, con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 8

Il dirigente si impegna ad osservare tutte le norme di comportamento relative al rapporto di pubblico impiego previste dal decreto del Ministero per la funzione pubblica del 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. - N. 84, del 10 aprile 2001 - serie generale, nonché il decalogo per il corretto uso degli strumenti informatici, che si allega al presente contratto;

Art. 9

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il dirigente prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali.

I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessata potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio.

Si informa, inoltre, che il responsabile dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Piazzale dell'Industria, n. 20, 00144 Roma.

Art. 10

Il contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarle integralmente;

Art. 11

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro verrà consegnato al dirigente, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio 31 marzo 2006, n. 396)

Art. 1

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro della separata area del personale con qualifica dirigenziale del comparto «Ministeri», stipulato il 9 gennaio 1997, così come integrato dal C.C.N.L. integrativo sottoscritto il 30 settembre 1997;

Art. 2

La dott.ssa RIZZO, di seguito denominata dirigente, viene assunta nei ruoli del Ministero della Salute, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 16 dicembre 2005.

Art. 3

Il dirigente viene inquadrato con la qualifica di dirigente medico di I livello, denominato dirigente medico delle professionalità sanitarie, come previsto dal Contratto Collettivo Integrativo del CCNL dell'area I del 5 aprile 2001 per i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute, sottoscritto in data 23 dicembre 2004;

Art. 4

Il periodo di prova ha la durata di 6 mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 15 del citato contratto collettivo del 9 gennaio 1997;

Art. 5

Al dirigente viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo integrativo per la suddetta qualifica, nonché quello eventualmente introdotto da disposizioni di legge.

Al Dirigente viene attribuito il buono pasto per ogni singola giornata lavorativa nella quale il medesimo osservi un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con l'effettuazione della pausa.

Ai fini anche dell'applicazione della disciplina dei buoni pasto il dirigente, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di appartenenza e d'intesa con il Direttore del medesimo, organizza e programma la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli agli obiettivi affidati, alle esigenze ed all'orario di servizio del predetto Ufficio, nonché all'articolazione dell'orario di lavoro del personale in servizio presso la stessa struttura.

Il Dirigente, inoltre, è tenuto a comunicare la programmazione mensile del proprio tempo di lavoro al Direttore dell'Ufficio cui è assegnato e alla Direzione Generale competente.

Art. 6

Il dirigente è destinato a prestare servizio presso gli Uffici centrali del Ministero, fatta salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio.

Nell'ambito degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro costituito con il presente contratto, il dirigente assicura la propria pronta disponibilità, ove impreviste esigenze di servizio lo rendano necessario, anche per incarichi temporanei presso altre sedi centrali o periferiche del Ministero diverse da quella di assegnazione;

Art. 7

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina dei summenzionati Contratti collettivi, e da eventuali rinnovi contrattuali anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dai medesimi accordi nazionali.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento nei ruoli del Ministero della Salute, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto, con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 8

Il dirigente si impegna ad osservare tutte le norme di comportamento relative al rapporto di pubblico impiego previste dal decreto del Ministero per la funzione pubblica del 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. - N. 84, del 10 aprile 2001 - serie generale, nonché il decalogo per il corretto uso degli strumenti informatici, che si allega al presente contratto;

Art. 9

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il dirigente prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali.

I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessata potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio.

Si informa, inoltre, che il responsabile dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Piazzale dell'Industria, n. 20, 00144 Roma.

Art. 10

Il contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarle integralmente;

Art. 11

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro verrà consegnato al dirigente, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Equo indennizzo

Decreto ministeriale 17 febbraio 2006

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 30 marzo 2006)

Art. 1

Alla dott.ssa RUSTIGHI Maura nata a Riparbella (PI), il 14 settembre 1950 - Dirigente veterinario di I livello, è riconosciuta come dipendente da causa di servizio l'infermità: «Omissis» con ascrivibilità alla 8ª Ctg. Tabella A nella misura minima annessa al D.P.R. 834/1981;

Art. 2

È concesso alla dott.ssa RUSTIGHI Maura per l'infermità di cui all'art. 11 equo indennizzo di 8ª Ctg. Tabella A nella misura minima previsto dalle vigenti disposizioni, corrispondente alla somma di € 1.753,64 come da prospetto allegato.

Il pagamento della somma di € 1.753,64 (millesettecentocinquante/64) graverà sul Cap. 3033 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 2006.

Posizione in ruolo

Decreto ministeriale 3 febbraio 2006

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 29 marzo 2006)

Il dott. Antonio GALLUCCIO prende posto, nel ruolo dei dirigenti farmacisti di I livello di questo Ministero, dopo il pari qualifica dott.ssa Giuseppina TERZULLI.

Sospensione dal servizio

Decreto ministeriale 22 febbraio 2006

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 31 marzo 2006 - n. 405)

Il dott. Antonio DELZOTTI, dirigente medico di questo Ministero, è sospeso dal servizio, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del CCNL citato nelle premesse, dal 21 gennaio 2006 al 4 febbraio 2006.

Al predetto dirigente è corrisposta, per il periodo di sospensione dal servizio, una indennità alimentare pari alla metà della retribuzione di cui all'art. 37 del citato CCNL, oltre ad eventuali assegni per il nucleo familiare.

AREA C/3

Aspettativa

Decreto ministeriale 23 febbraio 2006

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, registro visti semplici il 31 marzo 2006, n. 410)

L'aspettativa di cui al D.D. 2 febbraio 2005, citato in premessa, concessa al dott. Paolo RUSSO -coordinatore del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, posizione economica C3 - ai sensi dell'art. 7, comma 8, lettera b) del C.C.N.L. vigente, per un incarico presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 8 di Siracusa, è prorogata per il periodo 1° febbraio 2006 - 31 gennaio 2007.

Detto periodo comporta la perdita dell'intera retribuzione e non è utile ai fini del computo dell'anzianità di servizio.

Con successivo provvedimento sarà determinato, nel ruolo, il posto spettante al suddetto dott. Paolo RUSSO detratto il periodo trascorso in aspettativa.

Comando

Decreto ministeriale 25 gennaio 2006

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 3 aprile 2006 - n. 429)

Il comando della dott.ssa Marianna SCAGLIONE - coordinatore del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, posizione economica C3 -presso la Commissione di Garanzia per l'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, disposto con il D.I. 16 febbraio 2005 citato in premessa, è limitato alla data del 13 novembre 2005.

Decreto ministeriale 25 gennaio 2006

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 3 aprile 2006 - n. 428)

La dott.ssa Marianna SCAGLIONE - coordinatore del settore amministrativo, economico -finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, posizione economica C3 - è autorizzata a prestare servizio in posizione di comando presso il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione per il periodo 14 novembre 2005 - 13 novembre 2006, con spesa a carico di detto Centro, così come previsto dal comma 12, art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del C.C.N.L. del personale del Comparto «Ministeri» sottoscritto in data 16 febbraio 1999.

Contratto individuale di lavoro

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 21 novembre 2005 - n. 1554)*

Art. 1

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai «Ministeri», stipulato il 16 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 alla G.U. n. 124 del 30 maggio 1995, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria;

Art. 2

La dott.ssa Roberta FRASCIONE, viene trasferita, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei ruoli del Ministero della Salute, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, a decorrere dal 26 aprile 2005.

Art. 3

La dott.ssa FRASCIONE, così come previsto dal nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dipendente dai «Ministeri», stipulato il 16 febbraio 1999 pubblicato sul supplemento ordinario n. 41 alla G.U. n. 46 del 25 febbraio 1999, e dal succitato accordo integrativo del 26 ottobre 2000, viene inquadrata nell'area C, posizione economica C3, dell'organico del Ministero della Salute, con l'attribuzione del profilo di coordinatore del settore amministrativo, economico - finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, a decorrere dalla suindicata data del 26 aprile 2005;

Art. 4

Alla dott.ssa. Roberta FRASCIONE viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per la suddetta posizione economica;

La medesima conserva l'anzianità maturata ed il trattamento economico, ove più favorevole, mediante l'attribuzione di assegno ad personam delle differenze con il trattamento previsto per la predetta posizione fino a riassorbimento a seguito di futuri miglioramenti economici;

Art. 5

La dott.ssa Roberta FRASCIONE è destinata a prestare servizio presso gli Uffici Centrali del Ministero della Salute;

Art. 6

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del vigente Contratto collettivo nazionale, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal suddetto contratto collettivo.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di trasferimento nei moli del Ministero della Salute, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite ai sensi dell'art. 2126 del codice civile;

Art. 7

La dott.ssa Roberta FRASCIONE si impegna ad osservare tutte le norme disciplinari, in particolare i doveri di cui all'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro in data 16 maggio 1995 come modificato dal C.C.N.L. sottoscritto in data 12 giugno 2003, nonché le disposizioni relative al codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'allegato 2 di detto C.C.N.L. 12 giugno 2003;

La stessa si impegna a rispettare le vigenti norme di incompatibilità, ed in particolare quelle contenute nell'art. 1, comma 60 della legge n. 662/1996.

Copia delle disposizioni sopra citate viene consegnata alla dott.ssa FRASCIONE, che, con la sottoscrizione del presente contratto, ne accusa formale ricevuta;

Art. 8

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la dott.ssa FRASCIONE prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali. I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessata potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio.

Si informa, inoltre, che il Responsabile per il Trattamento dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Piazzale dell'Industria, n. 20 - 00144 Roma.

Art. 9

La contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarle integralmente;

Art. 10

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà, conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro verrà consegnato alla dott.ssa Roberta FRASCIONE, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Ripristino orario di lavoro a tempo pieno

Decreto ministeriale 13 febbraio 2006

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 3 aprile 2006 - n. 423)*

Per i motivi di cui in premessa, dalla data del 1° luglio 2006, il rapporto di lavoro della dott.ssa Teresa CAMERA - coordinatore del settore statistico-informatico, posizione economica C3 - è ripristinato a tempo pieno.

AREA C/2

Collocamento a riposo

Decreto ministeriale 8 febbraio 2006

La sig.ra FILIPPIN Itala Anna, nata il 9 giugno 1939, specialista del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione C2 di questa Amministrazione, è collocata a riposo, oltre i limiti di età, a decorrere dal 1° luglio 2006.

Decreto ministeriale 20 gennaio 2006

Il sig. LO BELLO Nunzio, nato il 27 aprile 1941 specialista del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione C2 di questa Amministrazione, è collocato a riposo per limiti di età, a decorrere dal 1° maggio 2006.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio per il visto a norma di legge.

Decreto ministeriale 21 febbraio 2006

La sig.ra PIANA Anna, nata il 4 dicembre 1940, specialista del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione C2 di questa Amministrazione, è collocata a riposo, oltre i limiti di età, a decorrere dal 1° luglio 2006.

Comando

Decreto ministeriale 12 gennaio 2006

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 27 marzo 2006 n. 362)*

Il comando presso l'Agenzia Italiana del Farmaco del dott. Paolo SCIASCIA - specialista del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, posizione economica C2 - è prorogato per il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2006, con spesa a carico di detta Agenzia, così come previsto dal comma 12, art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del C.C.N.L. del personale del Comparto «Ministeri» sottoscritto in data 16 febbraio 1999.

Congedo parentale

Decreto ministeriale 17 marzo 2006

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, registri visti semplici il 13 aprile 2006, n. 598)

Alla sig.ra DE SANTIS Adalgisa - Specialista del settore amministrativo, C2 - nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 34 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, sono concessi giorni 66 di congedo parentale così suddivisi:

a) n. 30 giorni dal 5 luglio 2005 al 3 agosto 2005 con diritto all'intera retribuzione fissa mensile comprese le quote di salario fisse e ricorrenti;

b) n. 36 giorni dal 4 agosto 2005 all'8 settembre 2005 con diritto al 30% del trattamento economico.

I suddetti periodi, ai sensi del CCNL 16 maggio 2001 e del decreto legislativo n. 151/2001, sono computati per intero nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alla tredicesima mensilità ed alle ferie per quanto concerne il periodo di cui al punto b).

Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale

Decreto ministeriale 19 gennaio 2006

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 3 aprile 2006 - n. 426)*

Art. 1

Il rapporto di lavoro della sig.ra Antonietta Maria DONATIELLO, specialista del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, viene trasformato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, da tempo pieno a tempo parziale verticale, con prestazione dell'attività lavorativa pari all'87,50% di quella a tempo pieno e con sospensione della stessa dal 16 al 30 giugno, dal 16 al 31 luglio e dal 16 al 31 agosto di ogni anno.

La sig.ra DONATIELLO potrà chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, ai sensi dell'art. 22 - comma 4 - del C.C.N.L. 16 maggio 2001 integrativo del C.C.N.L. 16 febbraio 1999.

Art. 2

Il trattamento economico, anche accessorio, riferito a tutte le competenze fisse e periodiche, spettante alla sig.ra DONATIELLO, è proporzionale alla prestazione lavorativa pari all'87,50% di quella a tempo pieno.

Le assenze per malattia, le ferie, le festività soppresse e tutte le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal C.C.N.L. vigente, sono ridotte in proporzione alle effettive giornate di lavoro prestate, ai sensi dell'art. 23 del citato contratto.

Art. 3

Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni ed al C.C.N.L. del personale del comparto «Ministeri».

AREA C/1

Aspettativa

Decreto ministeriale 23 gennaio 2006

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 3 aprile 2006 - n. 418)*

Per i motivi di cui in premessa, l'aspettativa senza assegni della sig.ra Giulia PASQUAZI collaboratore del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, C1, disposta con il D.D. 18 dicembre 2003, è prorogata fino alla data del 31 dicembre 2007.

Il periodo trascorso nella posizione di aspettativa sarà utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio.

Cancellazione dai ruoli

Decreto ministeriale 13 febbraio 2006

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 13 aprile 2006 - n. 596)*

Per i motivi di cui in premessa, il dott. Marco ALFÒ esperto del settore statistico informatico, C1 è cancellato dai ruoli del Ministero della Salute a decorrere dal 1° gennaio 2005, in quanto, con pari decorrenza, è stato assunto presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza facoltà di Scienze statistiche.

Collocamento a riposo

Decreto ministeriale 2 febbraio 2006

La sig.ra Calvi Liliana, nata il 3 maggio 1939, collaboratore del settore amministrativo, economico, finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione - C1 di questa Amministrazione, è collocata a riposo, oltre i limiti di età, a decorrere dal 1° giugno 2006.

Congedo parentale

Decreto ministeriale 17 marzo 2006

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 3 aprile 2006 - n. 594)*

Alla sig.ra DE FELICE Paola, Collaboratore del settore amministrativo, C1 in servizio presso il Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione Ufficio 1, nell'ambito dei congedi parentali previsti dall'art. 34 del decreto legislativo n. 151/2001, sono concessi complessivi giorni 19 così specificati:

giorni 1, il 13 giugno 2005;

giorni 18 dall'11 al 28 luglio 2005, con diritto al 30% della retribuzione per il figlio Emanuele; sono altresì concessi complessivi 17 giorni così specificati:

giorni 12 dal 22 agosto al 2 settembre 2005;

giorni 5 dal 26 al 30 settembre 2005, senza assegni per il figlio Matteo.

I suddetti periodi, ai sensi dell'art. 34 comma 5 - del decreto legislativo n. 151/2001 e dell'art. 10 del citato C.C.N.L., sono computati per intero nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

Malattia

Decreto ministeriale 16 marzo 2006

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 13 aprile 2006 - n. 595)*

Alla signora Paola MARAIULO, Collaboratore del settore amministrativo, economico-finanziario dell'organizzazione e della comunicazione - C1, assente per malattia nei periodi così specificati:

giorni 4 dal 5 settembre 2005, giorni 4 dal 19 settembre 2005, giorni 4 dall'8 novembre 2005, il 15 novembre 2005, giorni 3 dal 5 dicembre 2005, giorni 3 dal 14 dicembre 2005, il 23 dicembre 2005, per complessivi giorni 20, ai sensi dell'art. 21 comma 7 (lett. c) del CCNL 16 maggio 1995 in combinato disposto con l'art. 23, comma 11 del CCNL 16 febbraio 1999, così come modificato dal CCNL 16 maggio 2001 del personale Comparto Ministeri, spetta il 50% dell'intera retribuzione fissa mensile (art. 21 comma 7 lett. e) del CCNL 16 maggio 1995.

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del CCNL integrativo del CCNL 16 febbraio 1999 non spetta l'indennità di amministrazione per i periodi di assenza per malattia inferiori a 15 giorni.

I periodi ad assegni ridotti hanno effetto sulla tredicesima mensilità.

Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale

Decreto ministeriale 16 febbraio 2006

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 31 marzo 2006 - n. 409)*

Art. 1

Il rapporto di lavoro a tempo parziale misto della dott.ssa Monica FERRO, collaboratore del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, C1 è articolato, dal 10 febbraio 2006, su cinque giorni dal

lunedì al venerdì per un totale di 33 ore e 36 minuti settimanali e con sospensione della prestazione lavorativa nei mesi di giugno, luglio e agosto di ogni anno.

Art. 2

Il trattamento economico, anche accessorio, riferito a tutte le competenze fisse e periodiche, spettante alla dott.ssa FERRO, è proporzionale alla prestazione lavorativa.

Le assenze per malattia, le ferie, le festività soppresse e tutte le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal C.C.N.L. vigente, sono ridotte in proporzione alle effettive giornate di lavoro prestate, ai sensi dell'art. 23 del citato contratto.

Art. 3

Per quanto non espressamente indicato si fa rinvio alla disciplina contenuta nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi da 56 a 65, nel D.L. 28 marzo 1997, convertito con legge 28 maggio 1997 n. 140 e nel vigente C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri.

AREA B/3

Aspettativa

Decreto ministeriale 25 gennaio 2006

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 3 aprile 2006 - n. 427)*

Per i motivi di cui in premessa, l'aspettativa concessa al Rag. Francesco CASTELLANA assistente del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, posizione economica B3, ai sensi dell'art. 7, comma 8, lettera b) del C.C.N.L. vigente, per il periodo 1° marzo 2005 - 28 febbraio 2006 con il D.D. citato in premessa è limitata al 31 ottobre 2005.

Il rag. Francesco CASTELLANA nel ruolo degli assistente del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione del Ministero della Salute prende posto prima di MASSINI sig.ra Cristina e dopo TRIFELLA sig.ra Serenella.

Cessazione dal ruolo

Decreto ministeriale 13 febbraio 2006

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 29 marzo 2006 - n. 374)*

Il sig. Roberto SERRAGO - assistente del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, B3 - è cessato dai ruoli del Ministero della Salute a decorrere dal 19 dicembre 2005, in quanto dalla medesima data è trasferito per mobilità presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Istituto Penitenziario Castrovillari.

Congedo parentale

Decreto ministeriale 21 marzo 2006

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 13 aprile 2006 - n. 599)*

Alla sig.ra ACONE Carla, assistente settore amministrativo contabile B3, ai sensi del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 art. 32 comma 1 e art. 34, viene concesso un periodo di congedo parentale senza assegni di gg. 28 a partire dal 4 luglio 2005 al 31 luglio 2005.

Il periodo suindicato, è computato per intero nell'anzianità di servizio, mentre è escluso l'effetto relativo alle ferie e alla tredicesima mensilità.

Collocamento a riposo

Decreto ministeriale 27 aprile 2006

Il sig.re Alfonso Attanasio, nato il 28 settembre 1939 - Specialista del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario - B3 - di questa Amministrazione, è collocata a riposo, oltre i limiti di età, a decorrere dal 1° ottobre 2006.

Decreto ministeriale 8 febbraio 2006

La sig.ra Balestra Carolina, nata il 9 ottobre 1940, assistente del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione - B3 di questa Amministrazione, è collocata a riposo, oltre i limiti di età, a decorrere dal 20 luglio 2006.

Decreto ministeriale 2 febbraio 2006

La sig.ra Cirillo Teresa, nata il 22 maggio 1939 - Assistente tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario - B3 - di questa Amministrazione, è collocata a riposo, oltre i limiti di età, a decorrere dal 1° giugno 2006.

Decreto ministeriale 10 gennaio 2006

Il sig. Del Monaco Valerio - Assistente tecnico del settore della prev., dell'assist., della vig. e del controllo sanitario, B3 - di questa Amministrazione, è collocato a riposo per limiti di età, a decorrere dal 1° maggio 2006.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio per il visto a norma di legge.

Decreto ministeriale 2 maggio 2006

La sig.ra Marchetti Maria Maddalena nata a Latina il 28 luglio 1941 - Assistente del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione - B3 - di questa Amministrazione, è collocata a riposo per limiti di età, a decorrere dal 1° agosto 2006.

Decreto ministeriale 22 febbraio 2006

Il sig. Perna Luigi, nato ad Ercolano (NA) il 27 luglio 1941, Assistente tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario - B3 - di questa Amministrazione, è collocato a riposo per limiti di età, a decorrere dal 1° agosto 2006.

Decreto ministeriale 14 dicembre 2005

Il sig. Piccirillo Giovanni, nato il 09.04.1939, posizione economica - B3 - di questa Amministrazione, è collocata a riposo, oltre i limiti di età, a decorrere dal 1° maggio 2006.

Decreto ministeriale 31 ottobre 2005

Il sig. Pizzini Alberto, nato il 19 ottobre 1939, Assistente del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione - B3 - di questa Amministrazione, è collocato a riposo, oltre i limiti di età, a decorrere dal 1° marzo 2006.

Dimissioni*Decreto ministeriale 27 febbraio 2006*

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 13 aprile 2006 - n. 597)*

Il rapporto di lavoro con il sig. Luigi VENTURA - assistente del settore tecnico dei servizi, B3 - è risolto, a decorrere dal 1° luglio 2006, per dimissioni del dipendente.

Dalla medesima decorrenza il predetto dipendente è cancellato dai ruoli di questa Amministrazione.

Malattia*Decreto ministeriale 1° marzo 2006*

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 29 marzo 2006 - n. 376)*

Al Sig. Cucuzza Giovanni Operatore tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario - B3 assente dal servizio per malattia nei periodi non continuativi dal 12 dicembre 2002 al 13 dicembre 2005 ai

sensi del vigente art. 21 comma 7 lett. a) e b) del CCNL 16 maggio 1995 del personale Comparto Ministeri, spetta il seguente trattamento economico:

Periodo A:

dal 7 gennaio al 18 gennaio 2003, giorni 173 dal 3 maggio 2004, giorni 42 dal 19 novembre 2004, dal 1° gennaio al 22 gennaio 2005, dal 10 agosto al 12 agosto 2005, dal 25 novembre al 12 dicembre 2005 con diritto all'intera retribuzione fissa mensile, ai sensi dell'art. 21 comma 7 lett. a) del CCNL 16/5/1995 del personale Comparto Ministeri;

Periodo B

il 13 dicembre 2005 con diritto al 90% dell'intera retribuzione fissa mensile art. 21 comma 7, lettera b) del CCNL 16 maggio 1995 del personale Comparto Ministeri.

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del CCNL 16 maggio 2001 l'indennità di amministrazione spetta per intero solo nei periodi pari o superiori a 15 giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero.

I periodi ad assegni ridotti hanno effetto sulla tredicesima mensilità.

Ripristino orario di lavoro a tempo pieno

Decreto ministeriale 16 gennaio 2006

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 3 aprile 2006 - n. 422)*

Per i motivi di cui in premessa, il rapporto di lavoro del sig. Giuseppe COPPOLA, assistente del settore amministrativo, economico - finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, posizione economica B3 - viene ripristinato a tempo pieno dalla data del 1° gennaio 2006.

Modifica rapporto di lavoro a tempo parziale

Decreto ministeriale 27 gennaio 2006

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, registri visti semplici, il 3 aprile 2006, n. 424)

Art. 1

A decorrere dal 1° febbraio 2006, la prestazione lavorativa della sig.ra Carla FANTINI -assistente del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, B3, con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale - è articolata su cinque giorni lavorativi per un totale di 32 ore settimanali.

Art. 2

Il trattamento economico, anche accessorio, riferito a tutte le competenze fisse e periodiche, spettante alla Sig.ra FANTINI, è proporzionale alla prestazione lavorativa.

Art. 3

Per quanto sopra non specificato si rimanda alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni ed al vigente C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri.

AREA B/2

Comando*Decreto ministeriale 23 maggio 2005*

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, registri visti semplici, il 4 novembre 2005, n. 1490)

Il comando del sig. Valter COCCIA, Operatore del settore tecnico dei servizi - B2, presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è prorogato per il periodo 1° luglio 2005 - 30 giugno 2006 ferme restando ulteriori proroghe fino alla conclusione delle procedure concorsuali di cui al comma 59 dell'art. 3 della legge n. 350/2003.

Durante tale periodo la spesa è a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

Decreto ministeriale 16 gennaio 2006

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 15 marzo 2006 - n. 338)

Per i motivi in premessa, di utilizzare in posizione di comando per il periodo dal 7 gennaio 2006 al 6 gennaio 2007 il Sergente Maggiore Marco TARGA, autista in servizio presso la Croce Rossa Italiana.

Per la durata del comando, sono a carico del Ministero della Salute, mediante rimborso all'Amministrazione di appartenenza, gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale ed agli emolumenti fissi e continuativi assimilabili alla predetta retribuzione e, comunque, non correlati a specifici incarichi ovvero alle modalità o alla sede di erogazione della prestazione.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio per il visto di competenza.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa alla Croce Rossa Italiana, una volta acquisito il visto dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute.

Equo indennizzo*Decreto ministeriale 8 febbraio 2006*

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 30 marzo 2006, n. 2)

Art. 1

È concesso all'ex Guardia di Sanità CALISE Claudio, per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, l'equo indennizzo di cui alle premesse corrispondente alla somma di € 214,02, come da prospetto allegato

Art. 2

Il pagamento della somma di € 214,02 (duecentoquattordici/02) graverà sul Cap. 3033 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 2006.

Malattia*Decreto ministeriale 28 marzo 2006*

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 13 aprile 2006 - n. 600)*

Alla signora DE SIMONI Maria Assunta - Operatore del settore amministrativo, economico-finanziario dell'organizzazione e della comunicazione B2, assente per malattia nei periodi così specificati:

Periodo A complessivi giorni 208:

giorni 6* dal 28 febbraio 2003; giorni 3* dal 14 ottobre 2003; giorni 1* il 25 novembre 2003; giorni 10* dal 22 gennaio 2004; gg. 42 dal 4 marzo 2004; giorni 3* dal 1° dicembre 2004; giorni 19 dal 17 gennaio 2005; giorni 4* dal 22 febbraio 2005; giorni 10* dal 2 maggio 2005; giorni 4* dal 30 settembre 2005; giorni 31 dal 10 ottobre 2005; giorni 59 dal 10 novembre 2005; giorno 15 dal 9 gennaio 2006;

Con diritto all'intera retribuzione fissa mensile, ai sensi dell'art. 21 comma 7 lett. a) del CCNL 16 maggio 1995;

Periodo B complessivi giorni 15 dal 24 gennaio 2006;

con diritto al 90% dell'intera retribuzione fissa mensile ai sensi dell'art. 21 comma 7 lett. b) del CCNL 16 maggio 1995

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del CCNL integrativo del CCNL 16.2.1999 non spetta l'indennità di amministrazione per i periodi di assenza per malattia inferiori a 15 giorni segnati con asterisco.

Modifica orario di lavoro part-time*Decreto ministeriale 23 dicembre 2005*

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 3 aprile 2006 - n. 417)*

Art. 1

Il rapporto di lavoro del sig. CUCINIELLO Aniello, Operatore tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario - B2, viene modificato a tempo parziale misto con prestazione lavorativa dal 1° gennaio al 1° maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno con orario di lavoro dalle 8,30 alle 13,00 per 6 giorni settimanali, con decorrenza 1° gennaio 2006;

Art. 2

Il trattamento economico, anche accessorio, riferito a tutte le competenze fisse e periodiche, spettante al sig. CUCINIELLO, è proporzionale alla prestazione lavorativa prestata.

Art. 3

Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni ed al vigente C.C.N.L. del comparto del personale dipendente dai «Ministeri» ed in particolare all'art. 23 comma 1 del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri stipulato il 16 febbraio 1999, che stabilisce, tra l'altro, che i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera e che analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia.

Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale verticale

Decreto ministeriale 20 gennaio 2006

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 3 aprile 2006 - n. 425)*

Art. 1

Il rapporto di lavoro della sig.ra Maria Cristina SCARDOVI - posizione economica B2, viene trasformato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, da tempo pieno a tempo parziale verticale, con prestazione dell'attività lavorativa dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno, pari all'83,33% di quella a tempo pieno e con sospensione dell'attività lavorativa nei mesi di luglio e agosto.

La sig.ra SCARDOVI potrà chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, ai sensi dell'art. 22, comma 4 del C.C.N.L. 16 maggio 2001 integrativo del C.C.N.L. 16 febbraio 1999.

Art. 2

Il trattamento economico, anche accessorio, riferito a tutte le competenze fisse e periodiche, spettante alla sig.ra SCARDOVI, è proporzionale alla prestazione lavorativa.

Le assenze per malattia, le ferie, le festività soppresse e tutte le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal C.C.N.L. vigente, sono ridotte in proporzione alle effettive giornate di lavoro prestate, ai sensi dell'art. 23 del citato contratto.

Art. 3

Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni ed al vigente C.C.N.L. del comparto del personale dipendente dai «Ministeri».

AREA B/1

Comando

Decreto ministeriale 30 marzo 2005

*(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute
il 20 luglio 2005 - n. 1034)*

Il sig. Cosimo PUNZI - Coadiutore del settore tecnico dei servizi, B1 è autorizzato a prestare servizio in posizione di comando presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le esigenze del SIIT per la regione Puglia - Basilicata, settore trasporti, Ufficio provinciale di Brindisi, per il periodo 1° marzo 2005 - 28 febbraio 2006.

Durante tale periodo la spesa è a carico dell'Amministrazione di destinazione.

Roma, 30 marzo 2005

PARTE SECONDA

AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissioni*Decreto ministeriale 2 maggio 2006*

La Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale dell'Istituto Superiore di Sanità per il Centro Nazionale Trapianti - progetto/convenzione «EUROCET European Registry Organs Cells and TEnue» (lettera d dell' art. 1 del bando) citata nelle premesse, è composta come di seguito indicato:

Presidente:

Dott. Giovanni MIGLIACCIO - Dirigente di ricerca - I livello professionale
- Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze dell'Istituto Superiore di Sanità

Membri:

dott. Pietro CHISTOLINI - Primo Ricercatore - Il livello professionale -
Dipartimento di Tecnologie e Salute dell'Istituto predetto

dott.ssa Francesca QUINTITERI - Primo Ricercatore - II livello professionale
- Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunimediate dell'Istituto predetto

Segretario:

dott.ssa Paola RICCI - Funzionario di Amministrazione - V livello professionale dell'Istituto predetto.

Ai componenti la Commissione esaminatrice, ove compete, verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995.

La spesa necessaria per la liquidazione delle competenze spettanti ai componenti della Commissione in questione che sarà impegnata sul capitolo 153 del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità ,anno finanziario 2006 è determinata, in via presuntiva in € 1.100,00, come comunicato dal competente Ufficio IV - Trattamento economico, di previdenza e quiescenza dell'Istituto Superiore di -Sanità.

Decreto ministeriale 2 maggio 2006

La Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. i unità di personale con il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale dell'Istituto Superiore di Sanità per il Dipartimento di Tecnologie e Salute - progetto/convenzione «Southern Urals Radiation Risk Research» (lettera e dell'art. 1 del bando); citata nelle premesse, è composta come di seguito indicato:

Presidente:

dott.ssa Laura GUIDONI - Dirigente di ricerca - I livello professionale -
Dipartimento di Tecnologie e Salute dell'Istituto Superiore di Sanità

Membri:

dott.ssa Paola FATTIBENE - Ricercatore - III livello professionale - Dipartimento di Tecnologie e Salute dell'istituto predetto

dott.ssa Cinzia DE ANGELIS - Ricercatore - III livello professionale - Dipartimento di Tecnologie e Salute dell'Istituto predetto

Segretario:

signora Patrizia SGAMBATI - Funzionario di Amministrazione - IV livello professionale dell'istituto predetto.

Ai componenti la Commissione esaminatrice, ove compete, verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995.

La spesa necessaria per la liquidazione delle competenze spettanti ai componenti della Commissione in questione che sarà impegnata sul capitolo 153 del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità ,anno finanziario 2006 è determinata, in via presuntiva in € 1.100,00, come comunicato dal componente Ufficio IV - Trattamento economico, di previdenza e quiescenza dell'Istituto Superiore di Sanità.

Decreto ministeriale 6 aprile 2006

La Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di due unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello professionale dell'Istituto Superiore di Sanità per il Dipartimento di Biologia cellulare e neuroscienze - Progetto di collaborazione ISS-AIFA, citata nelle premesse, è composta come di seguito indicato:

Presidente:

dott.ssa Domenica TARUSCIO - Dirigente di ricerca - I livello professionale Dipartimento di Biologia cellulare e neuroscienze dell'istituto Superiore di Sanità

Membri:

dott.ssa Flavia CIUAROTTI - Primo Ricercatore - Il livello professionale - Dipartimento di Biologia cellulare e neuroscienze dell'Istituto predetto

dott. Marco TARTAGLIA - Primo Ricercatore - Il livello professionale - Dipartimento di Biologia cellulare e neuroscienze dell'Istituto predetto

Segretario:

dott. Pietro Orazio FERLITO - Funzionario di Amministrazione - V livello professionale dell'istituto predetto

Ai componenti la Commissione esaminatrice, ove compete, verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995.

La spesa relativa, che dovrà essere impegnata sul cap. 153 del Bilancio dell'istituto Superiore di Sanità, verrà determinata, in via presuntiva, con successivo provvedimento.

Decreto ministeriale 2 maggio 2006

La Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale dell'Istituto Superiore di Sanità per il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute -progetto/convenzione «Formazione e consulenza per l'investigazione epidemiologica di campo per fornire assistenza agli OER e Dipartimenti di Prevenzione delle ASL (lettera a dell'art. 1 del bando), citata nelle premesse, è composta come di seguito indicato:

Presidente:

dott.ssa Nancy BINKIN - Dirigente di ricerca - I livello professionale - Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità

Membri:

dott.ssa Silvia DECLICH - Ricercatore - III livello professionale - Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto predetto

dott. Antonino BELLA - Ricercatore - III livello professionale - Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto predetto

Segretario:

sig. Luigi MARRÀ - Funzionario di Amministrazione - IV livello professionale dell'Istituto predetto.

Ai componenti la Commissione esaminatrice, ove compete, verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995.

La spesa necessaria per la liquidazione delle competenze spettanti ai componenti della Commissione in questione che sarà impegnata sul capitolo 153 del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità, anno finanziario 2006 è determinata, in via presuntiva in € 1.100,00, come comunicato dal competente Ufficio IV - Trattamento economico, di previdenza e quiescenza dell'Istituto Superiore di Sanità.

Decreto ministeriale 2 maggio 2006

La Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale dell'Istituto Superiore di Sanità per il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute -progetto/convenzione «Registro Nazionale Procreazione Medicalmente Assistita Fasc. 5PME/2» (lettera b dell'art. 1 del bando) citata nelle premesse, è composta come di seguito indicato:

Presidente:

dott. Piergiorgio ZUCCARO - Dirigente di ricerca - I livello professionale - Dipartimento del Farmaco dell'Istituto Superiore di Sanità

Membri:

dott.ssa Giulia SCABAVELLI - Ricercatore - III livello professionale - Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto predetto

dott.ssa Barbara DE MEI - Ricercatore - III livello professionale - Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto predetto

Segretario:

dott.ssa Carmela LUCISANO - Funzionario di Amministrazione - V livello professionale dell'Istituto predetto.

Ai componenti la Commissione esaminatrice, ove compete, verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995.

La spesa necessaria per la liquidazione delle competenze spettanti ai componenti della Commissione in questione che sarà impegnata sul capitolo 153 del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità, anno finanziario 2006 è determinata, in via presuntiva in € 1.100,00, come comunicato dal componente Ufficio IV Trattamento economico, di previdenza e quiescenza dell'Istituto superiore della Sanità.

DIRIGENTE DI RICERCA

Conferimento incarico*Decreto ministeriale 2 maggio 2006*

Al dott. Francesco LA TORRE, Dirigente di Ricerca - I livello professionale del personale di ruolo dell'Istituto Superiore di Sanità, è conferito l'incarico di Direttore del Reparto di «Farmacopea e qualità dei medicinali» nel Dipartimento del Farmaco, per la durata di un triennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Decreto ministeriale 29 marzo 2006

A decorrere dal 1° marzo 2006 e per la durata di un triennio, salvo cessazioni dal servizio a seguito di collocamento a riposo, sono conferiti gli incarichi di direzione dei sottoindicati Dipartimenti e Centro Nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità:

dott. Antonio Cassone, dir. Ricerca, I livello - Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomediate;

dott.ssa Luciana Gramiccioni, dir. Ricerca, I livello, - Dipartimento Ambiente e connessa prevenzione primaria;

dott. Agostino Macrì, dir. Ricerca, I livello, Dipartimento Sanità Alimentare ed Animale;

dott. Cesare Peschle, dir. Ricerca, I livello, Dipartimento Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare

dott. Stefano Vella, dir. Ricerca, I livello, Dipartimento del Farmaco;
dott. Paolo Aureli, dir. Ricerca, I livello, Centro Nazionale per la Qualità
degli Alimenti e per i rischi Alimentari

Trattamento economico

Decreto ministeriale 6 maggio 2004

Art. 1

Alla prof.ssa Aurelia SARGENTINI, già Direttore del Dipartimento Tecnologie e Salute, sono attribuite le indennità annue lorde sottoindicate:

dal 1° marzo 2003	€ 7.500,00 (Indennità di carica)
	€ 4.923,21 (Art. 22 – D.P.R. 17 gennaio 1991)

Art. 2

Alla prof. Aurelia SARGENTINI dovrà essere liquidata la somma lorda di 1.875,00 a titolo di indennità di carica per il periodo 1° marzo 2003 – 31 maggio 2003.

Art. 3

La relativa spesa graverà sull'art. 109 «Spese per la retribuzione accessoria da corrispondere ai Ricercatori e Tecnologi» del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità, per l'anno 2003.

RICERCATORE E PRIMO RICERCATORE

Aspettativa

Decreto ministeriale 3 settembre 2004

La dott.ssa Tiziana DI PUCCHIO, Ricercatore di questo Istituto, è, collocata in aspettativa per motivi di studio e ricerca, ai sensi dell'art. 51 della legge 7 agosto 1973 n. 519 e dell'art. 32 del Regolamento emanato in data 3 ottobre 2002 dal Presidente dell'istituto, per un periodo di mesi dodici a decorrere dal 12 settembre 2004.

Durante tale periodo alla predetta dipendente viene attribuito il trattamento economico fisso, senza diritto al trattamento di missione.

La dott.ssa Tiziana Di PUCCHIO dovrà versare a questo Istituto l'eventuale eccedenza di assegni o borse di studio - qualora conferiti dallo Stato o altri Enti, anche stranieri, sia pubblici che privati - che al netto superino il trattamento economico fisso percepito in Istituto.

Decreto ministeriale 21 settembre 2005

La dott.ssa Tiziana DI PUCCHIO, Ricamatore di questo Istituto, è collocata in aspettativa per motivi di studio e ricerca, ai sensi dell'art. 51 della legge 7 agosto 1973, n. 519 e dell'art. 32 del regolamento emanato in data 3 ottobre 2002 dal Presidente dell'istituto, per un ulteriore periodo di mesi dodici, a decorrere dal 12 settembre 2005.

Durante tale periodo alla predetta dipendente viene attribuito il trattamento economico fisso, senza diritto al trattamento di missione.

La dott.ssa DI PUCCHIO dovrà versare a questo Istituto l'eventuale eccedenza di assegni o borse di studio - qualora conferiti dallo Stato o altri Enti, anche stranieri, sia pubblici che privati - che al netto superino il trattamento economico fisso percepito in Istituto.

Decreto ministeriale 2 marzo 2005

La dott.ssa Maria Rosaria DOMENICI, Ricamatore di questo Istituto, è collocata in aspettativa per motivi di studio e ricerca, ai sensi dell'art. 51 della legge 7 agosto 1973, n. 519 e dell'art. 32 del regolamento emanato in data 3 ottobre 2002 dal Presidente dell'istituto, per un periodo di mesi dodici, a decorrere dal 21 febbraio 2005. Durante tale periodo alla predetta dipendente viene attribuito il trattamento economico fisso, senza diritto al trattamento di missione.

La dott.ssa DOMENICI dovrà versare a questo Istituto l'eventuale eccedenza di assegni o borse di studio-qualora conferiti dallo Stato o altri Enti, anche stranieri, sia pubblici che privati che al netto superino il trattamento economico fisso percepito in Istituto.

Astensione obbligatoria*Decreto ministeriale 19 aprile 2006*

La dott.ssa Alessandra DI PUCCHIO, Ricamatore di questo Istituto, è collocata in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e dell'art. 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per il periodo dal 25 gennaio 2006 al 29 giugno 2006, con gli assegni interi.

Contratto individuale di lavoro*Decreto ministeriale 26 aprile 2006*

Si conviene e si stipula quanto appresso:

1. la dott.ssa Olimpia VINCENTINI viene assunta alle dipendenze dell'Istituto Superiore di Sanità nel profilo di ricercatore – III livello professionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di anni uno, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e con scadenza 25 aprile 2007;

2. quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006 e nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria;

3. in relazione al profilo ed al livello di inquadramento alla predetta dott.ssa VINCENTINI verrà corrisposto il trattamento economico annuo lordo che compete alla I fascia stipendiale, pari a € 30.122,73, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali;

4. l'onere finanziario annuo relativo all'assunzione oggetto del presente contratto, comprensivo di stipendio (al lordo delle imposte e degli oneri sociali a carico del dipendente), oneri sociali a carico dell'Istituto, IRAP ed altre indennità accessorie, quantificabile complessivamente in € 43.457,10 graverà sul Capitolo 508, partita 2004/2624, per gli esercizi finanziari di competenza, in conformità di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 6, allegata al verbale n. 55 del 19 settembre 2005;

5. la dott.ssa Olimpia VINCENTINI dovrà osservare l'orario di lavoro stabilito dall'art. 58 del CCNL 21 febbraio 2002, come integrato dall'art. 21 del CCNL sottoscritto in data 7 aprile 2006, pari a 36 ore medie settimanali nel trimestre;

6. la dott.ssa VINCENTINI svolgerà la propria attività presso il Dipartimento di Sanità alimentare ed animale dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui viene assegnata a tutti gli effetti, sotto la direzione del responsabile scientifico del progetto di ricerca sul quale il presente contratto è conferito;

7. la dott.ssa VINCENTINI svolgerà le seguenti mansioni, correlate al profilo con il quale viene assunta, finalizzate alla realizzazione del progetto di ricerca «Miglioramento delle caratteristiche nutrizionali e salutistiche dei prodotti alimentari a base di grano e di altri cereali»: valutazione della tossicità di proteine e peptidi ottenuti da diversi cereali quali il frumento, la segale, l'orzo ed il farro nei confronti della mucosa intestinale nell'ambito della malattia celiaca, allo scopo di individuare specie derivate da grani ancestrali poveri in prolamine citotossiche potenzialmente tollerate dai pazienti celiaci. Valutazione dell'integrità dei monostrati di cellule intestinali Caco-2 cresciute su filtri di policarbonato in grado di formare un epitelio altamente differenziato in colture a lungo termine ed esposte ai digesti prolaminici dei differenti cereali. Studio, sullo stesso modello cellulare, del trasporto di peptidi tossici (31-43) ed immunogenici (33 mer) della gliadina di frumento;

8. il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del contratto collettivo vigente, anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal CCNL. È, in ogni modo, condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;

9. ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 3/1957 il rapporto di lavoro non potrà essere cumulato con altro impiego pubblico;

10. la predetta contraente si impegna ad osservare le disposizioni dettate dal suddetto CCNL di cui dichiara di aver preso visione e dal D.M. 28 novembre 2000 concernente il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui dichiara di aver ricevuto copia;

11. la dott.ssa VINCENTINI si impegna altresì a presentare al competente Ufficio dell'Istituto un'autocertificazione mensile, delle ore giornaliere dedicate al progetto di ricerca, sottoscritta dal responsabile scientifico;

12. la dott.ssa VINCENTINI si impegna inoltre a consegnare al responsabile del programma di ricerca, al termine del contratto, e in ogni caso alla cessazione del rapporto di lavoro, i risultati dell'attività svolta;

13. il presente contratto viene redatto in due esemplari dei quali uno verrà consegnato alla dott.ssa VINCENTINI e l'altro verrà conservato agli atti dell'ufficio III - Matricola della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali dell'Istituto che ne curerà, altresì, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Salute.

Decreto ministeriale 26 aprile 2006

Si conviene e si stipula quanto appresso

1. la dott.ssa Laura TURCO viene assunta alle dipendenze dell'Istituto Superiore di Sanità nel profilo di ricercatore – III livello professionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di anni due, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e con scadenza 25 aprile 2008;

2. quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006 e nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria;

3. in relazione al profilo ed al livello di inquadramento alla predetta dott.ssa TURCO verrà corrisposto il trattamento economico annuo lordo che compete alla I fascia stipendiale, pari a € 30.122,73, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali;

4. l'onere finanziario annuo relativo all'assunzione oggetto del presente contratto, comprensivo di stipendio (al lordo delle imposte e degli oneri sociali a carico del dipendente), oneri sociali a carico dell'Istituto, IRAP ed altre indennità accessorie, è quantificabile complessivamente in € 43.457,10. Tale onere finanziario graverà sui fondi del progetto europeo «Acutetox - Optimisation and pre-validation of an in vitro test strategy for predicting human acute toxicity» Capitolo 508, del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità, partita n. 2005/4483, per gli esercizi finanziari di competenza, in conformità di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 2 allegata al verbale n. 52 del 22 giugno 2005;

5. la dott.ssa Laura TURCO dovrà osservare l'orario di lavoro stabilito dall'art. 58 del CCNL 21 febbraio 2002, come integrato dall'art. 21 del CCNL sottoscritto in data 7 aprile 2006 pari a 36 ore medie settimanali nel trimestre;

6. la dott.ssa TURCO svolgerà la propria attività presso il Dipartimento di ambiente e connessa prevenzione primaria dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui viene assegnata a tutti gli effetti, sotto la direzione del responsabile scientifico del progetto di ricerca sul quale il presente contratto è conferito;

7. la dott.ssa TURCO svolgerà le seguenti mansioni, correlate al profilo con il quale viene assunta, finalizzate alla realizzazione del progetto di ricerca europeo «Acutetox - Optimisation and pre-validation of an in vitro test strategy for predicting human acute toxicity» Studio dell'assorbimento intestinale in vitro, di diversi composti, mediante l'uso di una linea cellulare dell'intestino umano. L'attività comprenderà le normali operazioni di routine per il mantenimento in coltura delle cellule, gli studi preliminari di tossicità a livello di integrità di membrana mediante l'uso di mannitolo radioattivante marcato, gli studi di assorbimento veri e propri, l'analisi dei dati mediante opportuni fogli elettronici di calcolo e l'inserimento dei dati ottenuti in data base a cui hanno accesso tutti i partner del suddetto progetto. Nell'ambito del progetto sono previste riunioni tra i vari gruppi operativi e alle quali la dott.ssa TURCO prenderà parte, in cui saranno discussi i risultati e pianificato il successivo piano di lavoro;

8. il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del contratto collettivo vigente, anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal CCNL. È, in ogni modo, condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;

9. ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 3/1957 il rapporto di lavoro non potrà essere cumulato con altro impiego pubblico;

10. la predetta contraente si impegna ad osservare le disposizioni dettate dal suddetto CCNL di cui dichiara di aver preso visione e dal D.M. 28 novembre 2000 concernente il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui dichiara di aver ricevuto copia;

11. la dott.ssa TURCO si impegna altresì a presentare al competente Ufficio dell'Istituto un'autocertificazione mensile, delle ore giornaliere dedicate al progetto di ricerca, sottoscritta dal responsabile scientifico;

12. la dott.ssa TURCO si impegna inoltre a consegnare al responsabile del programma di ricerca, al termine del contratto, e in ogni caso alla cessazione del rapporto di lavoro, i risultati dell'attività svolta;

13. il presente contratto viene redatto in due esemplari dei quali uno verrà consegnato alla dott.ssa TURCO e l'altro verrà conservato agli atti dell'Ufficio III - Matricola della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali dell'Istituto che ne curerà, altresì, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Salute.

Decreto ministeriale 26 aprile 2006

Si conviene e si stipula quanto appresso

1. la dott.ssa Stefania TAFFON viene assunta alle dipendenze dell'Istituto Superiore di Sanità nel profilo di ricercatore - III livello professionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di anni due, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e con scadenza 25 aprile 2008;

2. quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006 e nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria;

3. in relazione al profilo ed al livello di inquadramento alla predetta dott.ssa TAFFON verrà corrisposto il trattamento economico annuo lordo che compete alla I fascia stipendiale, pari a € 30.122,73, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali;

4. l'onere finanziario annuo relativo all'assunzione oggetto del presente contratto, comprensivo di stipendio (al lordo delle imposte e degli oneri sociali a carico del dipendente), oneri sociali a carico dell'Istituto, IRAP ed altre indennità accessorie, quantificabile complessivamente in € 43.457,10 graverà sul Capitolo 530, partita 2004/4064, per gli esercizi finanziari di competenza, in conformità di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1A, allegata al verbale n. 49 del 16 marzo 2005;

5. la dott.ssa TAFFON dovrà osservare l'orario di lavoro stabilito dall'art. 58 del CCNL 21 febbraio 2002, come integrato dall'art. 21 del CCNL sottoscritto in data 7 aprile 2006, pari a 36 ore medie settimanali nel trimestre;

6. la dott.ssa TAFFON svolgerà la propria attività presso il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie e immunomediate dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui viene assegnata a tutti gli effetti, sotto la direzione del responsabile scientifico del progetto di ricerca sul quale il presente contratto è conferito;

7. la dott.ssa TAFFON svolgerà le seguenti mansioni correlate al profilo con il quale viene assunta, che dovranno essere finalizzate alla realizzazione del progetto di ricerca «Collaborazione ISS-NIH - progetto di ricerca su malattie infettive, parassitarie ed immunomediate nell'ambito del più generale progetto neoplasie, patologie cardiovascolari, malattie respiratorie, salute della donna, neuroscienze» oggetto della selezione di reclutamento: studio della variabilità genetica del virus dell'epatite C con prospettive di identificazione di bersagli molecolari utili a fini diagnostici, prognostici e terapeutici, elaborazione e analisi dei risultati ottenuti.

8. il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del contratto collettivo vigente, anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal CCNL. È, in ogni modo, condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;

9. ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 3/1957 il rapporto di lavoro non potrà essere cumulato con altro impiego pubblico;

10. la predetta contraente si impegna ad osservare le disposizioni dettate dal suddetto CCNL di cui dichiara di aver preso visione e dal D.M. 28 novembre 2000 concernente il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui dichiara di aver ricevuto copia;

11. la dott.ssa TAFFON si impegna altresì a presentare al competente Ufficio dell'Istituto un'autocertificazione mensile, delle ore giornaliere dedicate al progetto di ricerca, sottoscritta dal responsabile scientifico;

12. la dott.ssa TAFFON si impegna, inoltre, a consegnare al responsabile del programma di ricerca, al termine del contratto, e in ogni caso alla cessazione del rapporto di lavoro, i risultati dell'attività svolta;

13. il presente contratto viene redatto in due esemplari dei quali uno verrà consegnato alla dott.ssa TAFFON e l'altro verrà conservato agli atti dell'Ufficio III - Matricola della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali dell'Istituto che ne curerà, altresì, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Salute.

Decreto ministeriale 26 aprile 2006

Si conviene e si stipula quanto appresso

1. il dott. Marco MASSARI viene assunto alle dipendenze dell'Istituto Superiore di Sanità nel profilo di ricercatore - III livello professionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di anni due, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e con scadenza 25 aprile 2007;

2. quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006 e nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria;

3. in relazione al profilo ed al livello di inquadramento al predetto dott. MASSARI verrà corrisposto il trattamento economico annuo lordo che compete alla I fascia stipendiale, pari a € 30.122,73, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali;

4. l'onere finanziario annuo relativo all'assunzione oggetto del presente contratto, comprensivo di stipendio (al lordo delle imposte e degli oneri sociali a carico del dipendente), oneri sociali a carico dell'Istituto, IRAP ed altre indennità accessorie, quantificabile complessivamente in € 43.457,10 graverà sul Capitolo 508, partita 2005/4678, per gli esercizi finanziari di competenza, in conformità di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n 2, allegata al verbale n. 52 del 22 giugno 2005;

5. il dott. MASSARI dovrà osservare l'orario di lavoro stabilito dall'art. 58 del CCNL 21 febbraio 2002, come integrato dall'art. 21 del CCNL sottoscritto in data 7 aprile 2006, pari a 36 ore medie settimanali nel trimestre;

6. il dott. MASSARI svolgerà la propria attività presso il Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui viene assegnato a tutti gli effetti, sotto la direzione del responsabile scientifico del progetto di ricerca sul quale il presente contratto è conferito;

7. il dott. MASSARI svolgerà le seguenti mansioni correlate al profilo con il quale viene assunto, che dovranno essere finalizzate alla realizzazione del progetto di ricerca «POLYMOD – Improving public health policy in Europe through modelling and economic evaluation of interventions for the control of infectious diseases» (lett. g dell'art. 1 del bando) oggetto della selezione di reclutamento: Progettazione, sviluppo, applicazione di modelli matematici di simulazione e di analisi statistica per lo studio e la valutazione economica di interventi di vaccinazione di massa per il controllo delle malattie infettive. Svolgimento di attività didattica e di formazione nell'ambito statistico-epidemiologico.

8. Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del contratto collettivo vigente, anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal CCNL. È, in ogni modo, condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;

9. ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 3/1957 il rapporto di lavoro non potrà essere cumulato con altro impiego pubblico;

10. il predetto contraente si impegna ad osservare le disposizioni dettate dal suddetto CCNL di cui dichiara di aver preso visione e dal D.M. 28 novembre 2000 concernente il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui dichiara di aver ricevuto copia;

11. il dott. MASSARI si impegna altresì a presentare al competente Ufficio dell'Istituto un'autocertificazione mensile, delle ore giornaliere dedicate al progetto di ricerca, sottoscritta dal responsabile scientifico;

12. il dott. MASSARI si impegna, inoltre, a consegnare al responsabile del programma di ricerca, al termine del contratto, e in ogni caso alla cessazione del rapporto di lavoro, i risultati dell'attività svolta;

13. il presente contratto viene redatto in due esemplari dei quali uno verrà consegnato al dott. MASSARI e l'altro verrà conservato agli atti dell'Ufficio III - Matricola della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali dell'Istituto che ne curerà, altresì, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Salute.

Decreto ministeriale 26 aprile 2006

Si conviene e si stipula quanto appresso

1. la dott.ssa Maria Teresa RUSSO viene assunta alle dipendenze dell'Istituto Superiore di Sanità nel profilo di ricercatore - III livello professionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di anni due, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e con scadenza 25 settembre 2007;

2. quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006 e nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria;

3. in relazione al profilo ed al livello di inquadramento alla predetta dott.ssa RUSSO verrà corrisposto il trattamento economico annuo lordo che compete alla I fascia stipendiale, pari a € 30.122,73, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali;

4. l'onere finanziario annuo relativo all'assunzione oggetto del presente contratto, comprensivo di stipendio (al lordo delle imposte e degli oneri sociali a carico del dipendente), oneri sociali a carico dell'Istituto, IRAP ed altre indennità accessorie, è quantificabile complessivamente in € 43.457,10. Tale onere finanziario

graverà sui fondi del progetto «Role of oxidative DNA damage in genome instability and cancer» Capitolo 530, del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità, partita n. 2004/3921, per gli esercizi finanziari di competenza, in conformità di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 2 allegata al verbale n. 52 del 22 giugno 2005;

5. la dott.ssa Maria Teresa RUSSO dovrà osservare l'orario di lavoro stabilito dall'art. 58 del CCNL 21 febbraio 2002, come integrato dall'art. 21 del CCNL sottoscritto in data 7 aprile 2006 pari a 36 ore medie settimanali nel trimestre;

6. la dott.ssa RUSSO svolgerà la propria attività presso il Dipartimento di ambiente e connessa prevenzione primaria dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui viene assegnata a tutti gli effetti, sotto la direzione del responsabile scientifico del progetto di ricerca sul quale il presente contratto è conferito;

7. la dott.ssa RUSSO svolgerà le seguenti mansioni, correlate al profilo con il quale viene assunta, finalizzate alla realizzazione del progetto di ricerca «Role of oxidative DNA damage in genome instability and cancer»: Studio dei meccanismi di protezione del genoma da uno stress di tipo ossidativo. In particolare dovrà sviluppare dei nuovi modelli cellulari basati sull'immortalizzazione di cellule derivate da colture embrionali di topi transgenici per il gene hMTH1. Tali cellule verranno utilizzate in saggi in vitro di misura del danno ossidativo al DNA, di induzione di apoptosi e di analisi della stabilità del genoma mitocondriale. Infine dovranno essere sviluppati dei nuovi modelli transgenici per lo studio dei meccanismi di protezione del danno neurotossico;

8. il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del contratto collettivo vigente, anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal CCNL. È, in ogni modo, condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;

9. ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 3/1957 il rapporto di lavoro non potrà essere cumulato con altro impiego pubblico;

10. la predetta contraente si impegna ad osservare le disposizioni dettate dal suddetto CCNL di cui dichiara di aver preso visione e dal D.M. 28 novembre 2000 concernente il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui dichiara di aver ricevuto copia;

11. la dott.ssa RUSSO si impegna altresì a presentare al competente Ufficio dell'Istituto un'autocertificazione mensile, delle ore giornaliere dedicate al progetto di ricerca, sottoscritta dal responsabile scientifico;

12. la dott.ssa RUSSO si impegna inoltre a consegnare al responsabile del programma di ricerca, al termine del contratto, e in ogni caso alla cessazione del rapporto di lavoro, i risultati dell'attività svolta;

13. il presente contratto viene redatto in due esemplari dei quali uno verrà consegnato alla dott.ssa RUSSO e l'altro verrà conservato agli atti dell'Ufficio III - Matricola della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali dell'Istituto che ne curerà, altresì, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Salute.

Decreto ministeriale 26 aprile 2006

Si conviene e si stipula quanto appresso

1. la dott.ssa Maria Elena REMOLI viene assunta alle dipendenze dell'Istituto Superiore di Sanità nel profilo di ricercatore - ifi livello professionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di anni due, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e con scadenza 25 aprile 2008;

2. quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006 e nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria;

3. in relazione al profilo ed al livello di inquadramento alla predetta dott.ssa REMOLI verrà corrisposto il trattamento economico annuo lordo che compete alla I fascia stipendiale, pari a € 30.122.73, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali;

4. l'onere finanziario annuo relativo all'assunzione oggetto del presente contratto, comprensivo di stipendio (al lordo delle imposte e degli oneri sociali a carico del dipendente), oneri sociali a carico dell'Istituto, I.R.A.P. ed altre indennità accessorie, quantificabile complessivamente in € 43.457,10 graverà sul Capitolo 530, partita 2004/4064, per gli esercizi finanziari di competenza, in conformità di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n 1A, allegata al verbale n. 49 del 16 marzo 2005;

5. la dott.ssa REMOLI dovrà osservare l'orario di lavoro stabilito dall'art. 58 del CCNL 21 febbraio 2002, come integrato dall'art. 21 del CCNL sottoscritto in data 7 aprile 2006, pari a 36 ore medie settimanali nel trimestre;

6. la dott.ssa REMOLI svolgerà la propria attività presso il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie e immunomediate dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui viene assegnata a tutti gli effetti, sotto la direzione del responsabile scientifico del progetto di ricerca sul quale il presente contratto è conferito;

7. la dott.ssa REMOLI svolgerà le seguenti mansioni correlate al profilo con il quale viene assunta, che dovranno essere finalizzate alla realizzazione del progetto di ricerca «Collaborazione ISS-NIH - progetto di ricerca su malattie infettive, parassitaria e immunomediate nell'ambito del più generale progetto neoplasie. patologie cardiovascolari, malattie respiratorie, salute della donna, neuroscienze» oggetto della selezione di reclutamento: studio della capacità del *Mycobacterium tuberculosis* di influenzare la trasduzione di citochine immunoregolatorie, come l'interferone di tipo I, al fine di caratterizzare gli eventi molecolari che sono alterati nei monociti in seguito a tale infezione; studio dei meccanismi di evasione della risposta immunitaria evoluti dal *Mycobacterium tuberculosis* che vedono come principale bersaglio i monociti primari umani.

8. il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del contratto collettivo vigente, anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal CCNL. È, in ogni modo, condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;

9. ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 3/1957 il rapporto di lavoro non potrà essere cumulato con altro impiego pubblico;

10. la predetta contraente si impegna ad osservare le disposizioni dettate dal suddetto CCNL di cui dichiara di aver preso visione e dal D.M. 28 novembre 2000 concernente il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui dichiara di aver ricevuto copia;

11. la dott.ssa REMOLI si impegna altresì a presentare al competente Ufficio dell'Istituto un'autocertificazione mensile, delle ore giornaliere dedicate al progetto di ricerca, sottoscritta dal responsabile scientifico;

12. la dott.ssa REMOLI si impegna, inoltre, a consegnare al responsabile del programma di ricerca, al termine del contratto, e in ogni caso alla cessazione del rapporto di lavoro, i risultati dell'attività svolta;

13. il presente contratto viene redatto in due esemplari dei quali uno verrà consegnato alla dott.ssa REMOLI e l'altro verrà conservato agli atti dell'Ufficio III - Matricola della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali dell'Istituto che ne curerà, altresì, la pubblicazione nel Bollettino Uffici Ministero della Salute.

Decreto ministeriale 26 aprile 2006

Si conviene e si stipula quanto appresso

1. la dott.ssa Sabrina MARIOTTI viene assunta alle dipendenze dell'Istituto Superiore di Sanità nel profilo di ricercatore - III livello professionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di anni due, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e con scadenza 25 aprile 2008;

2. quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, sottoscritta il 7 aprile 2006 e nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria;

3. in relazione al profilo ed al livello di inquadramento alla predetta dott.ssa MARIOTTI verrà corrisposto il trattamento economico annuo lordo che compete alla I fascia stipendiale, pari a € 30.122,73, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali;

4. l'onere finanziario annuo relativo all'assunzione oggetto del presente contratto, comprensivo di stipendio (al lordo delle imposte e degli oneri sociali a carico del dipendente), oneri sociali a carico dell'Istituto, IRAP ed altre indennità accessorie, quantificabile complessivamente in € 43.457,10 graverà sul Capitolo 530, partita 2004/4064, per gli esercizi finanziari di competenza, in conformità di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1A, allegata al verbale n. 49 del 16 marzo 2005;

5. la dott.ssa MARIOTTI dovrà osservare l'orario di lavoro stabilito dall'art. 58 del CCNL 21 febbraio 2002, come integrato dall'art. 21 del CCNL sottoscritta in data 7 aprile 2006, pari a 36 ore medie settimanali nel trimestre;

6. la dott.ssa MARIOITI svolgerà la propria attività presso il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie e immunomediate dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui viene assegnata a tutti gli effetti, sotto la direzione del responsabile scientifico del progetto di ricerca sul quale il presente contratto è conferito;

7. la dott.ssa MARIOTTI svolgerà le seguenti mansioni correlate al profilo con il quale viene assunta, che dovranno essere finalizzate alla realizzazione del progetto di ricerca «Collaborazione ISS-NIH - progetto di ricerca su malattie infettive, parassitarie ed immunomediate nell'ambito del più generale progetto neoplasie, patologie cardiovascolari, malattie respiratorie, salute della donna, neuroscienze» oggetto della selezione di reclutamento: studio del ruolo dell'infezione dei monociti da *Mycobacterium tuberculosis* nella sovversione del loro differenziamento in cellule dendritiche dopo coltura con citochine quali GM-CSF e IL-4 o IFN γ , oppure dopo coltura con linfociti T specifici per antigeni tubercolari; generazione e studio della funzione dei linfociti T specifici per antigeni lipidici di *M. tuberculosis* e ricerca di componenti strutturali batterici nella modulazione del fenotipo e della funzione delle cellule dell'immunità naturale;

8. il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del contratto collettivo vigente, anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal CCNL. È, in ogni modo, condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;

9. ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 3/1957 il rapporto di lavoro non potrà essere cumulato con altro impiego pubblico;

10. la predetta contraente si impegna ad osservare le disposizioni dettate dal suddetto CCNL di cui dichiara di aver preso visione e dal D.M. 28 novembre 2000 concernente il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui dichiara di aver ricevuto copia;

11. la dott.ssa MARIOTTI si impegna altresì a presentare al competente Ufficio dell'Istituto un'autocertificazione mensile, delle ore giornaliere dedicate al progetto di ricerca, sottoscritta dal responsabile scientifico;

12. la dott.ssa MARIOTTI si impegna, inoltre, a consegnare al responsabile del programma di ricerca, al termine del contratto, e in ogni caso alla cessazione del rapporto di lavoro, i risultati dell'attività svolta;

13. il presente contratto viene redatto in due esemplari dei quali uno verrà consegnato alla dott.ssa MARIOTTI e l'altro verrà conservato agli atti dell'Ufficio 111-Matricola della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali dell'Istituto che ne curerà, altresì, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Salute.

Decreto ministeriale 26 aprile 2006

Si conviene e si stipula quanto appresso

1. la dott.ssa Paola D'ERRIGO viene assunta alle dipendenze dell'Istituto Superiore di Sanità nel profilo di ricercatore - III livello professionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di anni due, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e con scadenza 25 aprile 2008;

2. quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006 e nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria;

3. in relazione al profilo ed al livello di inquadramento alla predetta dott.ssa D'ERRIGO verrà corrisposto il trattamento economico annuo lordo che compete alla I fascia stipendiale, pari a € 30.122,73, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali;

4. l'onere finanziario annuo relativo all'assunzione oggetto del presente contratto, comprensivo di stipendio (al lordo delle imposte e degli oneri sociali a carico del dipendente), oneri sociali a carico dell'Istituto, IRAP ed altre indennità accessorie, quantificabile complessivamente in € 43.457,10 graverà sul Capitolo 508, partita 2005/4599, per gli esercizi finanziari di competenza, in conformità di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n 2, allegata al verbale n. 52 del 22 giugno 2005;

5. la dott.ssa D'ERRIGO dovrà osservare l'orario di lavoro stabilito dall'art. 58 del CCNL 21 febbraio 2002, come integrato dall'art. 21 del CCNL sottoscritto in data 7 aprile 2006, pari a 36 ore medie settimanali nel trimestre;

6. la dott.ssa D'ERRIGO svolgerà la propria attività presso il Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui viene assegnata a tutti gli effetti, sotto la direzione del responsabile scientifico del progetto di ricerca sul quale il presente contratto è conferito;

7. la dott.ssa D'ERRIGO svolgerà le seguenti mansioni correlate al profilo con il quale viene assunta, che dovranno essere finalizzate alla realizzazione del progetto di ricerca «EUPHORIC - Public Health out come research and indicators collection Euphorica» (lett. f dell'art. 1 del bando) oggetto della selezione di reclutamento: analisi dell'outcome in particolare nella definizione di algoritmi che equalizzino il rischio individuale dei pazienti, per isolare e pesare il rischio legato alla struttura e alla procedura diagnostico terapeutica; sviluppo di una metodologia standardizzata per il calcolo di indicatori di esito che permettano la valutazione della qualità delle cure in ambiti selezionati di salute pubblica; analisi della qualità dei dati raccolti in modo routinario nell'ambito dei Paesi partners del Progetto.

8. il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del contratto collettivo vigente, anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal CCNL. È, in ogni modo, condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;

9. ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 3/1957 il rapporto di lavoro non potrà essere cumulato con altro impiego pubblico;

10. la predetta contraente si impegna ad osservare le disposizioni dettate dal suddetto CCNL di cui dichiara di aver preso visione e dal D.M. 28 novembre 2000 concernente il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui dichiara di aver ricevuto copia;

11. la dott.ssa D'ERRIGO si impegna altresì a presentare al competente Ufficio dell'Istituto un'autocertificazione mensile, delle ore giornaliere dedicate al progetto di ricerca, sottoscritta dal responsabile scientifico;

12. la dott.ssa D'ERRIGO si impegna, inoltre, a consegnare al responsabile del programma di ricerca, al termine del contratto, e in ogni caso alla cessazione del rapporto di lavoro, i risultati dell'attività svolta;

13. il presente contratto viene redatto in due esemplari dei quali uno verrà consegnato alla dott.ssa D'ERRIGO e l'altro verrà conservato agli atti dell'ufficio 111-Matricola della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali dell'Istituto che ne curerà, altresì, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Salute.

Decreto ministeriale 26 aprile 2006

Si conviene e si stipula quanto appresso

1. il dott. Angelo DE MILITO viene assunto alle dipendenze dell'Istituto Superiore di Sanità nel profilo di Primo ricercatore - 11 livello professionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di anni due, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e con scadenza 25 aprile 2008;

2. quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006, e nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria;

3. in relazione al profilo ed al livello di inquadramento al predetto dott. DE MILITO verrà corrisposto il trattamento economico annuo lordo che compete alla I fascia stipendiale, pari a € 38.594,15, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali;

4. l'onere finanziario annuo relativo all'assunzione oggetto del presente contratto, comprensivo di stipendio (al lordo delle imposte e degli oneri sociali a carico del dipendente), oneri sociali a carico dell'Istituto, IRAP ed altre indennità accessorie, è quantificabile complessivamente in € 55.311,54. Tale onere finanziario graverà sui fondi del progetto «Phase I trial with a fixed dose of Cisplatin/Vindesine/Dacarbazine (CVD) in combination with a dose escalation of esomeprazole as first-line therapy of metastatic melanoma patients», Capitolo 508 del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità, partita n. 2006/812, per gli esercizi finanziari di competenza, in conformità di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 7/A allegata al verbale n. 60 del 22 febbraio 2006;

5. il dott. Angelo DE MILITO dovrà osservare l'orario di lavoro stabilito dall'art. 58 del CCNIL in data 21 febbraio 2002, come integrato dall'art. 21 del CCNL sottoscritto in data 7 aprile 2006, pari a 36 ore medie settimanali nel trimestre;

6. il dott. DE MILITO svolgerà la propria attività presso il Dipartimento del Farmaco dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui viene assegnato a tutti gli effetti, sotto la direzione del responsabile scientifico del progetto di ricerca sul quale il presente contratto è conferito;

7. il dott. DE MILITO svolgerà le seguenti mansioni, correlate al profilo con il quale viene assunto, finalizzate alla realizzazione del progetto di ricerca «Phase I trial with a fixed dose of Cisplatin/Vindesine/Dacarbazine (CVD) in combination with a dose escalation of esomeprazole as first-line therapy of metastatic melanoma patients», «Attività di ricerca nell'ambito del progetto relativo all'uso degli inibitori delle pompe protoniche nella terapia antineoplastica. Tale attività prevede studi pre-clinici su alcuni di questi farmaci (omeprazolo ed esomeprazole) eseguiti sia in vitro, su varie linee di cellule tumorali umane, sia in vivo in modelli di topi immunodeficienti trapiantati con tumori umani. Negli studi in vitro il dott. De Milito eseguirà esperimenti atti a chiarire il meccanismo di azione di tali farmaci nelle cellule tumorali. Negli studi in vivo De Milito studierà l'effetto di omeprazolo ed esomeprazole sulla crescita tumorale in base alle modificazioni del pH del tumore;

8. il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del contratto-collettivo vigente, anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal CCNL. È, in ogni modo, condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;

9. ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 3/1957 il rapporto di lavoro non potrà essere cumulato con altro impiego pubblico;

10. il predetto contraente si impegna ad osservare le disposizioni dettate dal suddetto CCNL, di cui dichiara di aver preso visione, e dal D.M. 28 novembre 2000 concernente il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui dichiara di aver ricevuto copia;

11. il dott. DE MILITO si impegna altresì a presentare al competente Ufficio dell'Istituto un'autocertificazione mensile delle ore giornaliere dedicate al progetto di ricerca, sottoscritta dal responsabile scientifico;

12. il dott. DE MILITO si impegna inoltre a consegnare al responsabile del programma di ricerca, al termine del contratto, e in ogni caso alla cessazione del rapporto di lavoro, i risultati dell'attività svolta;

13. il presente contratto viene redatto in due esemplari dei quali uno verrà consegnato al Dott. DE MILITO e l'altro verrà conservato agli atti dell'ufficio 111-Matricola della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali dell'Istituto che ne curerà, altresì, la pubblicazione nel Bollettino-Ufficiale del Ministero della Salute.

Trasferimento nei ruoli

Decreto ministeriale 9 gennaio 2004

Art. 1

Il dott. Luigi FONTANA - in applicazione dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla legge 15 luglio 2002, n. 145 - è trasferito, con conservazione dell'anzianità maturata nei

ruoli di provenienza, dai ruoli del personale dell'Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari di Trento nei moli del personale dell'Istituto Superiore di Sanità con il profilo di Ricercatore - III livello professionale, con decorrenza economica e giuridica dal 15 gennaio 2004.

Art. 2

Con successivo provvedimento verrà determinato il trattamento economico spettante alla suddetta dipendente, oltrech  il posto in ruolo del medesimo.

Trattamento economico

Decreto ministeriale 24 febbraio 2005

Al dott. RAMONI Carlo, Primo Ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei Ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità, viene attribuito il seguente trattamento economico:

1° marzo 2004 € 33.869,24 - Stip. II liv. Prof. - IV fasc.;
 € 7.019,54 - Ind. integr. spec.;
 € 1.189,92 - Ind. val. prof.

Decreto ministeriale 21 ottobre 2004

Al dott. FONTANA Luigi, Ricercatore nel molo della carriera direttiva dei Ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità, viene attribuito il seguente trattamento economico annuo lordo:

15 gennaio 2004 € 17.334,36 - Stip. III liv. I fasc.;
 € 6.688,32 - Ind. integr. spec.
 € 1.022,64 - Ind. val. prof.
 € 20.294,04 Ass. pers. riassorbibile.

IV LIVELLO

Dimissioni dall'ufficio

Decreto ministeriale 3 maggio 2005

Sono accettate le dimissioni dall'ufficio presentate dal signor Giacomo MONTELEONE nato a Roma l'11 giugno 1941, Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca dell'istituto Superiore di Sanità, con effetto dal 1° luglio 2005.

Rapporto di lavoro a tempo parziale

Decreto ministeriale 9 febbraio 2006

Nei confronti del sig. CARDELLI Massimo - Collaboratore Tecnico E.R. IV livello - viene costituito il rapporto di lavoro a tempo parziale, con decorrenza 1° marzo 2006, con una durata pari al 50.00% del regime di orario a tempo pieno.

Al medesimo verrà corrisposto, oltre le indennità previste dalla normativa, lo stipendio annuo ridotto del 50.00% - pari ad € 6.913,03, stabilito per il IV livello retributivo - dal contratto vigente.

Variazione rapporto di lavoro a tempo parziale

Decreto ministeriale 23 gennaio 2006

A modifica del decreto in data 13 ottobre 2004, nei confronti della sig.ra CIARROCCHI Simonetta, Collaboratore Tecnico BR. IV livello di questo Istituto, la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale viene variata dal 90,00% al 95,00% del regime di orario a tempo pieno, a decorrere dal 1° febbraio 2006.

Alla medesima verrà corrisposto, oltre le indennità di legge, lo stipendio annuo lordo ridotto del 5,00%, pari ad € 13.134,76 =, stabilito per il IV livello retributivo dal contratto vigente.

VI LIVELLO

Congedo parentale

Decreto ministeriale 5 maggio 2006

Al Sig. Cosimo Marino CURIANÒ, Collaboratore Tecnico Enti Ricerca di questo Istituto, sono concessi, ai sensi dell'art. 3, della legge n. 53 dell'8 marzo 2000, giorni 15 (quindici) di congedo parentale come di seguito specificato: giorni 4 (quattro) dal 3 al 6 aprile 2006, giorni 4 (quattro) dal 10 al 13 aprile 2006, giorni 3 (tre) dal 18 al 20 aprile 2006 e giorni 4 (quattro) dal 24 al 27 aprile 2006 con gli assegni ridotti del 70% e con effetto di riduzione sulle ferie e sulla tredicesima mensilità.

Contratto individuale di lavoro

Decreto ministeriale 26 aprile 2006

Si conviene e si stipula quanto appresso

1. La sig.ra TRAVAGLIONE Sara viene assunta alle dipendenze dell'Istituto Superiore di Sanità nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca - VI livello professionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di anni 1, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e con scadenza 25 aprile 2007;

2. Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006 e nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria;

3. In relazione al profilo ed al livello di inquadramento alla predetta sig.ra TRAVAGLIONE verrà corrisposto il trattamento economico annuo lordo pari ad € 28.709,77, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali;

4. L'onere finanziario annuo relativo all'assunzione oggetto del presente contratto, comprensivo di stipendio (al lordo delle imposte e degli oneri sociali a carico del dipendente), oneri sociali a carico dell'Istituto, IRAP ed altre indennità accessorie, quantificabile complessivamente in € 40.478,51 graverà sul pertinente Capitolo di Spesa 508 partita n. 2005/5605, per gli esercizi finanziari di competenza, in conformità di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 2 allegata al verbale n. 52 del 22 giugno 2005;

5. La sig.ra TRAVAGLIONE Sara dovrà osservare l'orario di lavoro stabilito dall'art. 48 del precedente CCNL del 21 febbraio 2002 pari a 36 ore medie settimanali;

6. La sig.ra TRAVAGLIONE svolgerà la propria attività presso il Dipartimento del Farmaco dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui viene assegnata a tutti gli effetti sotto la direzione del Responsabile Scientifico del progetto di ricerca sul quale il presente contratto è conferito;

7. La sig.ra TRAVAGLIONE Sara svolgerà le seguenti mansioni correlate al profilo con il quale viene assunta, che dovranno essere finalizzate alla realizzazione del progetto «VI Programma Quadro della Comunità Europea - EMPRO Project - European Microbicides Project»: attività di collaborazione tecnico-scientifica relativa a ricerche precliniche e di laboratorio sulla prevenzione della trasmissione sessuale del virus dell'HIV;

8. Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto, e dalla disciplina del contratto collettivo vigente anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal CCNL. È, in ogni modo, condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;

9. Ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 3/1957 il rapporto di lavoro non potrà essere cumulato con altro impiego pubblico;

10. La predetta contraente si impegna ad osservare le disposizioni dettate dal suddetto CCNL, di cui dichiara di aver preso visione, e dal D.M. 28 novembre 2000 concernente il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui dichiara di aver ricevuto copia;

11. La sig.ra TRAVAGLIONE si impegna altresì a presentare al competente Ufficio dell'Istituto predetto una autocertificazione mensile, delle ore giornaliere dedicate al progetto di ricerca, sottoscritta dal Responsabile Scientifico;

12. La sig.ra TRAVAGLIONE si impegna inoltre a consegnare al responsabile del Programma di Ricerca, al termine del contratto, e in ogni caso alla cessazione del rapporto di lavoro, i risultati dell'attività svolta;

13. Il presente contratto viene redatto in due esemplari uno dei quali verrà consegnato alla sig.ra TRAVAGLIONE Sara e l'altro verrà conservato agli atti dell'Ufficio III - Matricola della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali dell'Istituto che ne curerà, altresì, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Salute.

Decreto ministeriale 26 aprile 2006

Si conviene e si stipula quanto appresso

1. La sig.ra D'IPPOLITO Cristina viene assunta alle dipendenze dell'Istituto Superiore di Sanità nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca - VI livello professionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di anni 1, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e con scadenza 25 aprile 2007;

2. Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006 e nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria;

3. In relazione al profilo ed al livello di inquadramento alla predetta sig.ra D'IPPOLITO verrà corrisposto il trattamento economico annuo lordo pari ad € 28.709,77, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali;

4. L'onere finanziario annuo relativo all'assunzione oggetto del presente contratto, comprensivo di stipendio (al lordo delle imposte e degli oneri sociali a carico del dipendente), oneri sociali a carico dell'Istituto, IRAP ed altre indennità accessorie, quantificabile complessivamente in € 40.478,51 graverà sul pertinente Capitolo di Spesa 508 partita n. 2005/109, per gli esercizi finanziari di competenza, in conformità di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 2 allegata ai verbale n. 52 del 22 giugno 2005;

5. La sig.ra D'IPPOLITO Cristina dovrà osservare l'orario di lavoro stabilito dall'art. 48 del precedente CCNL del 21 febbraio 2002 pari a 36 ore medie settimanali;

6. La sig.ra D'IPPOLITO svolgerà la propria attività presso il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui viene assegnata a tutti gli effetti sotto la direzione del Responsabile Scientifico del progetto di ricerca sul quale il presente contratto è conferito;

7. La sig.ra D'IPPOLITO svolgerà le seguenti mansioni correlate al profilo con il quale viene assunta, che dovranno essere finalizzate alla realizzazione del progetto «Progetto Europeo Genomeutwin - Quality of life and management of living resource»: gestione, controllo di qualità e analisi dei dati; trattamento del database del Registro nazionale dei gemelli; progettazione e realizzazione di testi e grafici;

8. Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto, e dalla disciplina del contratto collettivo vigente anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal CCNL. È, in ogni modo, condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;

9. Ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 3/1957 il rapporto di lavoro non potrà essere cumulato con altro impiego pubblico;

10. La predetta contraente si impegna ad osservare le disposizioni dettate dal suddetto CCNL, di cui dichiara di aver preso visione, e dal D.M. 28 novembre 2000 concernente il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui dichiara di aver ricevuto copia;

11. La sig.ra D'IPPOLITO si impegna altresì a presentare al competente Ufficio dell'Istituto predetto una autocertificazione mensile, delle ore giornaliere dedicate al progetto di ricerca, sottoscritta dal Responsabile Scientifico;

12. La sig.ra D'IPPOLITO si impegna inoltre a consegnare al responsabile del Programma di Ricerca, al termine del contratto, e in ogni caso alla cessazione del rapporto di lavoro, i risultati dell'attività svolta;

13. Il presente contratto viene redatto in due esemplari uno dei quali verrà consegnato alla sig.ra D'IPPOLITO Cristina e l'altro verrà conservato agli atti dell'Ufficio III - Matricola della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali dell'Istituto che ne curerà, altresì, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Salute.

Ripristino rapporto lavoro a tempo pieno

Decreto ministeriale 24 gennaio 2006

Nei confronti della sig.ra VOLPE Maria Teresa, Collaboratore Tecnico ER. VI livello di questo Istituto, viene ripristinato, a decorrere dal 1° febbraio 2006, il rapporto di lavoro a tempo pieno.

A decorrere dal 1° febbraio 2006 alla medesima verrà corrisposto, oltre le indennità di legge, l'intero trattamento economico con uno stipendio annuo lordo pari ad € 10.516,61 , stabilito per il VI0 livello retributivo da contratto vigente.

VIII LIVELLO

Contratto individuale di lavoro

Decreto ministeriale 26 aprile 2006

Si conviene e si stipula quanto appresso

1. Il sig. Cosimo POLIZZI viene assunto alle dipendenze dell'Istituto Superiore di Sanità nel profilo di Operatore Tecnico Enti di Ricerca - VIII livello professionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di anni 1, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e con scadenza 25 aprile 2007;

2. Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006 e nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria;

3. In relazione al profilo ed al livello di inquadramento al predetto sig. POLIZZI verrà corrisposto il trattamento economico annuo lordo pari ad € 24.324,94, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali;

4. L'onere finanziario annuo relativo all'assunzione oggetto del presente contratto, comprensivo di stipendio (al lordo delle imposte e degli oneri sociali a carico del dipendente), oneri sociali a carico dell'Istituto, IRAP ed altre indennità accessorie, quantificabile complessivamente in € 34.448,67 graverà sul pertinente Capitolo di Spesa 508 partita n. 2005/539, per gli esercizi finanziari di competenza, in conformità di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 2 allegata al verbale n. 52 del 22 giugno 2005 rettificata con deliberazione n. 7/A, allegata al verbale n. 55 del 19 settembre 2005;

5. Il sig. Cosimo POLIZZI dovrà osservare l'orario di lavoro stabilito dall'art. 48 del precedente CCNL 21 febbraio 2002, pari a 36 ore medie settimanali;

6. Il sig. POLIZZI svolgerà la propria attività presso il Dipartimento del Farmaco dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui viene assegnato a tutti gli effetti sotto la direzione del Responsabile Scientifico del progetto di ricerca sul quale il presente contratto è conferito;

7. Il sig. POLIZZI svolgerà le seguenti mansioni correlate al profilo con il quale viene assunto, che dovranno essere finalizzate alla realizzazione del progetto: «Convenzione ISS - ANRS The development of one or more vaginal microbical formulation at the pre - clinical stage»: attività di supporto operativo in relazione alla catalogazione dei dati derivanti da studi clinici e preclinici sulla prevenzione della trasmissione del Virus da HIV;

8. Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto, e dalla disciplina del contratto collettivo vigente anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal CCNL. È, in ogni modo, condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;

9. Ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 3/1957 il rapporto di lavoro non potrà essere cumulato con altro impiego pubblico;

10. Il predetto contraente si impegna ad osservare le disposizioni dettate dal suddetto CCNL, di cui dichiara di aver preso visione, e dal D.M. 28 novembre 2000 concernente il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui dichiara di aver ricevuto copia;

11. Il sig. POLIZZI si impegna altresì a presentare al competente Ufficio dell'Istituto predetto una autocertificazione mensile, delle ore giornaliere dedicate al progetto di ricerca, sottoscritta dal Responsabile Scientifico;

12. Il sig. POLIZZI si impegna inoltre a consegnare al responsabile del Programma di Ricerca, al termine del contratto, e in ogni caso alla cessazione del rapporto di lavoro, i risultati dell'attività svolta;

13. Il presente contratto viene redatto in due esemplari uno dei quali verrà consegnato al sig. POLIZZI e l'altro verrà conservato agli atti dell'Ufficio III - Matricola della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali dell'istituto che ne curerà, altresì, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Salute.

IX LIVELLO

Contratto individuale di lavoro

Decreto ministeriale 26 aprile 2006

Si conviene e si stipula quanto appresso

1. La sig.ra DE ANGELIS Vanda, a decorrere dalla data del presente contratto, viene assunta in prova alle dipendenze dell'Istituto Superiore di Sanità nel profilo di Ausiliario Tecnico - IX livello professionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, e con le mansioni proprie d'itale profilo previste dal D.P.R. n. 171/91 compatibili al proprio handicap;

2. Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 21 febbraio 2002 e nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria;

3. In relazione al profilo ed al livello di inquadramento alla predetta sig.ra DE ANGELIS verranno corrisposti il trattamento economico annuo lordo di € 7.607,91, di cui al predetto CCNL 21 febbraio 2002 - quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 ed al CCNL 21 febbraio 2002 - biennio economico 2000-2001, oltre gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali;

4. La sig.ra DE ANGELIS, dalla data del presente contratto, prenderà posto in ruolo dopo il sig. CANNELLA Lanfranco.

5. La predetta sig.ra DE ANGELIS, è destinata a prestare servizio, con il predetto profilo di Ausiliario tecnico, presso il Centralino dell'Istituto Superiore di Sanità - Servizio Informatico, Documentazione, Biblioteca ed Attività Editoriali - avente sede in Roma, salva la possibilità di trasferimento d'ufficio nei casi previsti dalla legge;

6. La sig.ra DE ANGELIS, ai sensi dall'art. 4 del CCNL già citato, è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi, a decorrere dalla data di effettiva assunzione in servizio con il profilo di Ausiliario tecnico - IX livello a tempo indeterminato;

7. Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del contratto collettivo vigente, anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dall'accordo nazionale richiamato al punto 2). È, in ogni modo, condizione risolutiva del presente contratto senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;

8. Il predetto contraente si impegna ad osservare le disposizioni dettate dal suddetto CCNL, di cui dichiara di aver preso visione, e dal D.M. 28 novembre 2000 concernente il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui dichiara di aver ricevuto copia;

9. Il presente contratto viene redatto in due esemplari uno dei quali verrà conservato agli atti dell'Ufficio III - Matricola della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali dell'Istituto e l'altro verrà consegnato alla sig.ra DE ANGELIS Vanda.

(MOD-BP-07-3-22) Roma 2007- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S